

COMMISSIONI 1ª e 5ª RIUNITE
1ª (Affari costituzionali)
5ª (Bilancio)

LUNEDÌ 26 NOVEMBRE 2012

43ª Seduta

Presidenza della Vice Presidente della 1ª Commissione

INCOSTANTE

indi del Presidente della 1ª Commissione

VIZZINI

Intervengono il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Polillo e alla Presidenza del Consiglio dei ministri D'Andrea.

La seduta inizia alle ore 14,20.

IN SEDE REFERENTE

(3570) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 novembre.

Si procede all'esame degli emendamenti, pubblicati in allegato.

La senatrice BASTICO (PD) illustra alcuni emendamenti all'articolo 11, recante disposizioni per favorire il superamento delle conseguenze del sisma del maggio 2012. In proposito, sottolinea la condizione di grave disagio per imprenditori e artigiani, in particolare per coloro che hanno visto sospese le attività, perché situate all'interno delle aree critiche, più duramente colpite dal sisma.

Si sofferma sull'emendamento 11.33, diretto a prevedere che la quota di contributi previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore concorre alla definizione dell'importo trattenuto, e sull'emendamento 11.43, in materia di finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato agli operatori economici nelle zone colpite dal sisma; in proposito, richiama anche l'emendamento 11.39 che estende l'accesso al finanziamento anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo, nonché l'emendamento 11.38, che esclude la discrezionalità nella concessione del finanziamento.

Commenta anche l'emendamento 11.1, diretto a incrementare la spesa per il personale relativamente al pagamento di ferie e straordinari nei comuni compresi nell'area più colpita, come pure l'emendamento 11.5, che prevede l'esclusione dal Patto di stabilità delle donazioni ed erogazioni liberali utilizzate dai comuni per interventi nelle aree del sisma. Infine, ricorda l'emendamento 11.48, in base al quale gli studi di settore non si applicano alle dichiarazioni rese dai soggetti residenti nei territori colpiti dagli eventi sismici e propone la revisione degli stessi studi di settore entro il febbraio 2013.

Il senatore [ASTORE](#) (*Misto-ParDem*) sottolinea la necessità di predisporre norme omogenee per tutti i territori colpiti da eventi sismici, in particolare definendo le esenzioni in relazione al livello del prodotto interno lordo.

Dà conto, quindi, dell'emendamento 2.0.1, che prevede l'immediata entrata in vigore del divieto di rieleggibilità alla scadenza del secondo mandato per i Presidenti di regione, nonché dell'emendamento 2.18, in base al quale le elezioni per il rinnovo del consiglio regionale sono indette comunque per il numero massimo dei consiglieri previsto in rapporto alla popolazione dal decreto-legge n. 138 del 2011.

Il senatore [VITALI](#) (*PD*) illustra l'emendamento 3.42, diretto a prevedere che l'unità di controllo strategico è posta sotto la direzione del Direttore generale, quando sia prevista tale figura, in alternativa al segretario comunale.

Il senatore [VACCARI](#) (*LNP*) ringrazia il senatore Vitali per aver richiamato l'emendamento 3.36, al quale il proprio Gruppo annette particolare importanza. Con l'occasione, sottolinea alcune delle tematiche sottese alle proposte emendative presentate dalla propria parte politica. Innanzitutto, alcuni emendamenti intendono garantire un maggior rispetto del ruolo degli enti locali e delle loro potestà ed autonomie, pur senza privare il provvedimento della propria iniziale efficacia. Inoltre, si intende intervenire sulle disposizioni in tema di limitazione e controllo dei costi della politica, ma garantendo, al contempo, il doveroso rispetto della *privacy* degli interessati. Attira poi l'attenzione delle Commissioni riunite sull'ulteriore gruppo di emendamenti che intendono ristabilire una condizione di equità, evitando un incomprensibile privilegio in favore di Regioni in condizioni di dissesto finanziario, a danno di quelle virtuose. Da ultimo, ricorda quegli emendamenti, come il 3.37, che mirano a valorizzare la struttura dei costi *standard* al fine di indurre un risparmio nei costi strutturali delle pubbliche amministrazioni.

Il [PRESIDENTE](#) invita i senatori che intervengono in sede di illustrazione a evidenziare le tematiche alle quali annettono particolare importanza.

Il senatore [BARBOLINI](#) (*PD*) illustra alcuni emendamenti che considera particolarmente rilevanti, nell'ottica di fornire un concreto sostegno alle zone colpite dal sisma della scorsa primavera. In particolare, richiama la proposta 11.24 e le successive 11.29 e 11.43. Esse intervengono nel processo di agevolazione fiscale e creditizia a beneficio di famiglie ed imprese colpite, peraltro disponendo modeste modifiche nelle scadenze e nei meccanismi di restituzione delle somme impegnate, le quali, però, appaiono determinanti per la sostenibilità degli adempimenti posti a carico delle piccole e medie imprese, prive di strutture amministrative di rilievo.

Il senatore [SARO](#) (*PdL*) illustra alcuni emendamenti volti a rimediare alle incongruenze connesse all'applicazione delle misure in discussione alle Regioni ad autonomia differenziata. Più in dettaglio, ricorda l'emendamento 1.16, con il quale si dà attuazione alla recente giurisprudenza della Corte costituzionale, che esclude la possibilità di un intervento sulle compartecipazioni erariali in assenza di previa intesa con la Regione interessata, nonché il successivo 2.4, con il quale si intende far salva l'acquisizione del diritto al vitalizio per quei consiglieri regionali che siano prossimi alla scadenza dei dieci anni di mandato. Rammenta, del resto, che Regioni come il Friuli-Venezia Giulia potrebbero essere indotte ad uno scioglimento anticipato della legislatura - e dunque ad una adesione alla scadenza elettorale unica che si profila per la prossima primavera - se potessero beneficiare di una siffatta previsione. Analogo intento di favorire lo scioglimento anticipato ha l'emendamento 2.17. Conclude, richiamando l'emendamento 9.30, con il quale si mira a porre rimedio alla paradossale condizione dei cittadini ospiti di case di riposo, tenuti a pagare l'IMU sulla precedente abitazione come se si trattasse di una seconda casa.

La senatrice [INCOSTANTE](#) (PD) sottolinea l'importanza, per la propria parte politica, dei diversi emendamenti all'articolo 3, che mirano a risolvere le difficoltà finanziarie del Comune di Napoli e di altri enti locali in condizione di pre-dissesto, come nel caso della proposta 3.97.

Il senatore [PICHETTO FRATIN](#) (PdL) richiama le difficoltà che potrebbero scaturire dalla norma che esclude qualsiasi rimborso ai consiglieri regionali: considerate le necessità di spostamento e le distanze anche rilevanti, un'abolizione completa della rifusione delle spese rischia di causare una vera e propria paralisi degli organi legislativi regionali. Sottolinea, inoltre, che, con il decreto in discussione, si interviene nuovamente sulle procedure che interessano gli enti locali in condizioni di dissesto, settore che ha raggiunto oramai una condizione di iper regolazione, mentre manca ancora una disciplina della responsabilità di chi quel dissesto abbia causato, sia nella veste di amministratore locale sia in quella di responsabile amministrativo dell'ente.

La senatrice [CARLONI](#) (PD) illustra l'emendamento 3.97, diretto a precisare i criteri per la determinazione dell'anticipazione ai comuni in condizioni di pre-dissesto, e l'emendamento 3-bis.0.1, che prevede l'autorizzazione a concedere mutui a Equitalia S.p.A. per l'acquisto di crediti iscritti nei ruoli coattivi resi esecutivi. Inoltre, dà conto dell'emendamento 3.98, in materia di ripiano del disavanzo di amministrazione, e dell'emendamento 3.138, istitutivo di un Fondo di rotazione per la concessione di anticipazioni alle Regioni in situazioni di squilibrio finanziario.

La senatrice [BONFRISCO](#) (PdL) illustra l'emendamento 8.1, in base al quale gli immobili di proprietà delle Regioni e degli enti locali, in uso alle forze di polizia, sono mantenuti in locazione a titolo gratuito, senza che ciò incida sui vincoli del Patto di stabilità interno degli enti locali.

Il senatore [DE SENA](#) (PD) illustra gli emendamenti 3.39, 3.40 e 3.41, in materia di controllo della regolarità dell'azione amministrativa da parte del segretario. Inoltre, l'emendamento 3.57 stabilisce che il controllo del segretario viene svolto unitamente al direttore generale, mentre il 10.3 stabilisce che al Consiglio direttivo per l'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali partecipano anche due segretari eletti fra gli iscritti. Infine, l'emendamento 3.39 conferma che la nomina del segretario sia affidata a sindaci e presidenti delle province, ma prevede che essa sia ancorata alla verifica della professionalità.

Il senatore [MERCATALI](#) (PD) illustra l'emendamento 8.9, in base al quale le spese per il pagamento di interventi per il riassetto territoriale nelle aree a rischio idrogeologico sono escluse dal Patto di stabilità interno, nonché l'emendamento 2.13, che estende la non applicazione delle nuove norme relative ai vitalizi alle Regioni che li abbiano già sostituiti con le prestazioni del sistema previdenziale con calcolo contributivo.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, non essendovi altre richieste di intervento per illustrare gli emendamenti, tale fase dell'*iter* si intende conclusa.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,25.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 3570

al testo del decreto-legge

Art. 1

1.1

MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI, CALDEROLI, DIVINA

Sostituire i commi da 1 a 8 con i seguenti:

«1. Al fine di rafforzare il coordinamento della finanza pubblica, in particolare tra i livelli di governo statale e regionale, per garantire il rispetto dei vincoli finanziari derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, la Corte dei Conti, ai sensi degli articoli 28, 81, 97, 100 e 119 della Costituzione, esercita la funzione di controllo successivo sulla gestione finanziaria delle Regioni secondo i seguenti criteri:

a) limitazione del controllo successivo sulla gestione finanziaria alle sole Regioni che si trovano in stato di disavanzo sanitario ovvero che abbiano un rapporto di dipendenti pubblici per abitanti superiore alla media nazionale;

b) finalizzazione del controllo successivo alla verifica del rispetto degli equilibri di bilancio e del perseguimento degli obiettivi stabiliti dalle leggi di principio e di programma;

c) acquisizione d'ufficio della documentazione inerente il controllo da parte delle competenti sezioni regionali della Corte dei Conti;

d) comunicazione dell'esito del controllo da parte delle competenti sezioni regionali della Corte dei Conti nel termine di trenta giorni dall'emanazione della legge o atto regionale sottoposto a controllo;

e) effettuazione dei controlli da parte delle sezioni regionali della Corte dei Conti con modalità e criteri uniformi su tutto il territorio nazionale.

2. Il controllo successivo di cui al presente articolo si applica alle Regioni diverse da quelle indicate alla lettera a) solo su specifica richiesta o segnalazione di un componente del consiglio regionale».

1.2

MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI, CALDEROLI, DIVINA

Al comma 1, dopo le parole: «delle regioni», aggiungere le seguenti: «in disavanzo sanitario ovvero delle regioni che abbiano un rapporto di dipendenti pubblici per abitanti superiore alla media nazionale».

Conseguentemente, ai comma 3 e 4, dopo le parole: «delle regioni», aggiungere le seguenti: «di cui al comma 1».

1.3

MUSI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'articolo 52, comma 1, lettera b) le parole da: "gli assegni vitalizi" fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: "Gli assegni vitalizi di cui alla predetta lettera g) del comma 1 dell'articolo 47 sono assoggettati a tassazione per l'ottantacinque per cento del loro ammontare"».

1.4

PICHETTO FRATIN, MAZZARACCHIO

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Le Regioni, le Province e i Comuni possono richiedere, con riferimento alle rispettive competenze, di sottoporre temporaneamente al controllo preventivo di legittimità delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, secondo le procedure previste per il controllo preventivo sugli atti dello Stato di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, con riduzione alla metà dei termini, gli atti normativi a rilevanza esterna, aventi riflessi finanziari, gli atti amministrativi a carattere generale adottati in adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, gli atti di programmazione e pianificazione regionali, ivi compreso il piano di riparto delle risorse destinate al finanziamento

del Servizio sanitario regionale nonché gli atti riconducibili alle categorie di cui al comma 1 del citato articolo 3».

1.5

PARAVIA, NESPOLI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Restano valide e sono comunque fatte salve le procedure di riequilibrio pluriennale avviate da Comuni con popolazione inferiore ai 20.000 abitanti sulla base dell'articolo 243-bis del Decreto legislativo n. 267/2000, nella formulazione introdotta dall'articolo 3, comma 1, lettera r) del D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni in legge».

1.6

MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI, CALDEROLI, DIVINA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Con cadenza annuale e nell'ambito della relazione allegata alla pronuncia di parificazione del rendiconto le sezioni regionali della Corte dei Conti riferiscono, altresì, al Consiglio regionale della copertura adottata dalle leggi regionali promulgate nel corso dell'esercizio».

1.7

MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI, CALDEROLI, DIVINA

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Il rendiconto generale della Regione è sottoposto al giudizio di parifica da parte delle Sezioni Riunite regionali della Corte dei conti in conformità alle modalità indicate dagli articoli 40 e 41 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti di cui al Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214.

La parificazione è basata sugli esiti del controllo di legittimità e regolarità del rendiconto effettuati dalla competente Sezione Regionale di controllo sulla base di apposite linee guida della Sezione delle Autonomie».

1.8

MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI, CALDEROLI, DIVINA

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti verificano, con le modalità disciplinate dall'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 il rispetto degli equilibri di bilancio, del patto di stabilità interno e alla sostenibilità dell'indebitamento da parte dei bilanci di previsione, proposti dalle Giunte regionali. La sezione regionale esprime le proprie valutazioni con pronuncia specifica nelle forme di cui all'articolo 1, comma 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266».

1.9

TANCREDI

Al comma 7 sopprimere le parole: «o della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria».

1.10

MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI, CALDEROLI, DIVINA

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. L'accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, di mancata copertura di spese, di violazione di norme finalizzate a garantire la sana gestione finanziaria e delle altre gravi irregolarità di cui ai commi precedenti, comporta l'obbligo delle amministrazioni interessate di adottare, entro 60 giorni dalla comunicazione della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio.

Rimane preclusa, in ogni caso, nelle more dell'adozione dei detti provvedimenti ripristinatori e del successivo controllo delle Sezioni regionali della Corte dei conti, l'attuazione dei programmi di spesa dei quali è stata accertata dalla competente Sezione regionale l'insostenibilità finanziaria».

1.11

MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI, CALDEROLI, DIVINA

Sostituire il comma 9, con il seguente:

«9. Ciascun Gruppo consiliare delle Assemblee regionali è tenuto alla resa del conto giudiziale, relativo alle risorse di cui risulta destinatario, a carico del bilancio regionale per l'esercizio della propria attività».

1.12

NESPOLI, CORONELLA, SARRO, GIULIANO, FASANO, COMPAGNA, LAURO, ESPOSITO, CARDIE LLO, PONTONE, VILLARI, PARAVIA, DE FEO

Dopo il comma 9, inserire i seguenti:

«9-bis. Qualora l'accertamento di cui al comma 9 sia effettuato nei confronti di una Regione i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio devono essere contenuti in un piano di riequilibrio finanziario pluriennale, della durata massima di cinque anni, adottato dalla Giunta regionale entro il termine indicato dallo stesso comma 9.

9-ter. Entro dieci giorni dalla adozione, il piano di cui al comma 9-bis è trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze ed alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti. Entro i successivi trenta giorni il Ministero dell'Economia e delle finanze svolge la necessaria istruttoria del piano e provvede alla relativa approvazione o all'eventuale diniego della stessa. Ove il Ministero non si pronunci nel termine predetto, il piano si intende approvato.

9-quater. Ai fini della rimozione degli squilibri finanziari le regioni che abbiano ottenuto l'approvazione dei piani adottati ai sensi del comma 9-bis, nonché le Regioni che abbiano adottato i piani di stabilizzazione finanziaria di cui all'articolo 14, comma 22, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, approvati dal Ministero dell'economia e delle finanze, anche prima dell'entrata in vigore del presente decreto-legge, possono accedere alle risorse del fondo di rotazione di cui al comma 9-sexies.

9-quinquies. Ai fini di cui al comma 9-quater i termini previsti dalla legge per l'attuazione dei piani di stabilizzazione finanziaria, di cui all'articolo 14, comma 22, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono prorogati di un quinquennio.

9-sexies. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo di rotazione, denominato: «Fondo di rotazione per la concessione di anticipazioni alle Regioni in situazione di squilibrio finanziario», finalizzato a concedere anticipazioni di cassa per il graduale ammortamento dei disavanzi e dei debiti fuori bilancio accertati, nonché per l'attuazione delle altre misure di riequilibrio finanziario contenute nei piani di cui al comma 9-quater. Il fondo una dotazione di 300 milioni di euro per l'anno 2012, 500 milioni di euro per l'anno 2013 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2020 ed è, altresì, alimentato dalle somme del Fondo rimborsate dalle Regioni beneficiarie.

9-septies. Le somme di cui al comma 9-sexies sono versate su apposita contabilità speciale intestata al Ministero dell'economia e delle finanze. I rientri delle anticipazioni erogate sono versati dalle Regioni beneficiarie delle stesse alla predetta contabilità speciale.

9-octies. Agli oneri derivanti dal comma 9-sexies, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2012, a 500 milioni di euro per l'anno 2013 e a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9-nonies. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi 9-bis e seguenti, alle Regioni interessate, in presenza di eccezionali motivi di urgenza, può essere concessa con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, un'anticipazione a valere sul Fondo di rotazione di cui al comma 9-sexies da riassorbire in sede di attuazione dei piani di cui al comma 9-quater. In caso di mancata approvazione dei piani le somme anticipate sono recuperate secondo tempi e modalità disciplinati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 9-decies.

9-*decies*. Le linee guida per la redazione dei piani di cui al comma 9-*bis*, nonché i criteri per la determinazione delle condizioni di accesso al fondo di cui al comma 9-*sexies* e dell'anticipazione di cui al comma 9-*nonies* sono disposti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da emanare entro il termine del 30 novembre 2012, con il quale sono individuati i relativi importi e le modalità di utilizzo delle risorse attribuibili a ciascuna regione, nonché le modalità di concessione e di restituzione delle stesse. Ai fini della determinazione dei predetti criteri per la determinazione dell'anticipazione attribuibili a ciascuna Regione si tiene conto dei limiti dell'importo massimo, fissato in euro 100 per abitante e della disponibilità annua del fondo.

9-*septdecies*. All'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da: "di 700" a : "2012 e";

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-*bis*. Gli importi delle riduzioni da imputare a ciascuna Regione non sono validi ai fini del patto di stabilità interno e sono utilizzati esclusivamente per l'estinzione anticipata del debito. Le risorse non utilizzate nel 2012 per l'estinzione anticipata del debito sono recuperate nel 2013 a valere sui trasferimenti effettuati nell'anno. A tal fine le Regioni comunicano al Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro e non oltre il 31 marzo 2013, secondo le modalità definite con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze da adottare entro il 31 gennaio 2013, l'importo non utilizzato per l'estinzione anticipata del debito. In caso di mancata comunicazione da parte delle Regioni entro il predetto termine, il recupero nel 2013 è effettuato per un importo pari al totale del valore della riduzione non operata nel 2012. Per l'anno 2013 l'obiettivo del patto di stabilità interno di ciascuna Regione è migliorato di un importo pari al recupero effettuato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nel medesimo anno. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, nel limite massimo di 700 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello stato di una corrispondente quota delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 "Agenzia delle entrate-Fondi di bilancio"».

1.13

MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI, CALDEROLI, DIVINA

Al comma 10, secondo periodo, sostituire le parole: «sessanta giorni dal ricevimento», con le seguenti: «trenta giorni dal ricevimento».

1.14

MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI, CALDEROLI, DIVINA

Al comma 10, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «In caso di mancata pronuncia nel predetto termine, il rendiconto di esercizio si intende comunque approvato».

1.15

MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI, CALDEROLI, DIVINA

Sostituire il comma 12, con il seguente:

«12. L'accertamento delle irregolarità del conto giudiziale da parte della competente Sezione giurisdizionale della Corte dei conti, comporta la decadenza dal diritto all'erogazione, con obbligo di restituzione delle somme indebitamente percepite».

1.16

SARO, PERTOLDI, BLAZINA

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

«12-*bis*. Qualora leggi o provvedimenti dello Stato determinino per la Regione Friuli Venezia Giulia, anche in via temporanea, una diminuzione della capacità di spesa o dell'ammontare complessivo delle quote fisse delle entrate tributarie erariali, di cui all'articolo 49 dello Statuto di autonomia approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, rimosse nel territorio della Regione, gli stessi devono essere adottati previa intesa tra lo Stato e la Regione.

12-*ter*. L'intesa di cui al comma 12-*bis* definisce, tenuto conto degli interventi anche autonomamente adottati dalla Regione in attuazione dei principi previsti dalla vigente

legislazione per il coordinamento e il contenimento della spesa pubblica, i criteri e le modalità per il concorso della Regione medesima al rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

12-*quater*. Il mancato raggiungimento dell'intesa di cui al comma 12-*bis* non comporta la riduzione del trasferimento annuale delle quote fisse delle entrate tributarie erariali, nell'ammontare complessivo previsto ai sensi all'articolo 49 dello Statuto di autonomia».

1.17

VIESPOLI

Dopo il comma 12, inserire i seguenti:

«12-*bis*. In considerazione delle funzioni e dei nuovi e maggiori compiti assegnati dal presente provvedimento alla Corte dei conti, quale organo di rilevanza costituzionale, dotato di autonomia finanziaria ed organizzativa, viene istituito il relativo comparto autonomo di contrattazione per il personale dirigenziale e non.

12-*ter*. Ai fini dei controlli di cui al comma 6 ed all'articolo 3, comma 2, lett. e), le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti possono avvalersi anche del personale amministrativo di ruolo della Corte dei conti».

1.18

D'ALIA

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-*bis*. All'articolo 7, comma 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, dopo le parole: "contabilità pubblica" aggiungere le seguenti: ",contratti collettivi e norme presupposte"».

1.19

PARDI, MASCITELLI

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-*bis*. Le medesime disposizioni si applicano al rendiconto generale dell'Assemblea regionale».

1.20

THALER AUSSERHOFER, PINZGER

Sopprimere il comma 13.

1.21

TOFANI

Dopo il comma 13, inserire i seguenti:

«13-*bis*. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati su proposta del Presidente della Corte dei conti sono determinati, in attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, limiti e modalità di applicazione delle disposizioni, di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, anche in riferimento alla definizione di un comparto autonomo di contrattazione collettiva, in considerazione della peculiarità del relativo ordinamento che discende dagli articoli 97 e 100 della Costituzione. Fino alla data di entrata in vigore di tali decreti al personale della Corte dei conti si applicano le disposizioni contrattuali vigenti per il comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri.

13-*ter*. L'articolo 11, comma 1, della legge 4 marzo 2009, n. 15 è abrogato».

1.22

TOFANI

Dopo il comma 13, inserire il seguente:

«13-*bis*. La Corte dei conti nell'esercizio della propria autonomia di bilancio, ai sensi dell'articolo 4 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, può utilizzare, senza oneri per il bilancio dello Stato, risorse derivanti dall'eventuale avanzo di amministrazione per assolvere alle nuove funzioni di cui alla presente legge e per incentivare progetti speciali per il funzionamento degli uffici».

1.23

PICHELTO FRATIN, MAZZARACCHIO

Dopo il comma 13, inserire il seguente:

«13-*bis*. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri adottati su proposta del Presidente della Corte dei conti sono determinati, in attuazione del comma 1, limiti e modalità

di applicazione delle disposizioni, di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, anche con riferimento alla definizione di un comparto autonomo di contrattazione collettiva, in considerazione della peculiarità del relativo ordinamento che discende dagli articoli 97 e 100 della Costituzione. Fino alla data di entrata in vigore di tali decreti alla Corte dei conti si applicano le disposizioni contrattuali vigenti per il comparto della Presidenza del Consiglio dei Ministri».

1.24

PERDUCA, PORETTI

Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:

«14-bis. Nell'ambito delle attività di cui ai commi 3 e 4, è sottoposto alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti anche il rendiconto generale dell'Assemblea o del Consiglio regionale.

14-ter. All'articolo 4 della legge 6 dicembre 1973, n. 853, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Ove la legge non disponga diversamente, i regolamenti interni dei consigli disciplinano le modalità di assunzione delle deliberazioni di spesa e le modalità di stipulazione di convenzioni e contratti."

14-quater. All'articolo 4 della legge 6 dicembre 1973, n. 853, il terzo comma è sostituito dal seguente: "Gli atti amministrativi e di gestione relativi a detti fondi sono soggetti al controllo di cui all'articolo 100, secondo comma, secondo periodo della Costituzione."».

1.25

MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI, CALDEROLI, DIVINA

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. Per lo svolgimento delle funzioni attribuite ai sensi del presente decreto, Titoli I e II, la Corte dei Conti provvede con il personale in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, senza il ricorso a nuove assunzioni di unità di personale a tempo indeterminato o determinato».

1.26

LEDDI

Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:

«14-bis. Le sezioni regionali della Corte dei conti, ai fini del controllo sui rendiconti previsti dal presente articolo, verificano anche che le spese e le entrate da essi risultanti, siano state effettivamente sostenute o percepite. Tale istruttoria in ordine alla conformità dei rendiconti, si svolge con le seguenti modalità:

a) accedendo, ai sensi del comma 8 dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, alla documentazione conservata a prova delle stesse spese o entrate, anche se non allegata ai sensi del secondo periodo del comma 3 o non trasmessa a corredo ai sensi del primo periodo del comma 11;

b) avvalendosi, sulla base di intese con il Ministro dell'economia e delle finanze, del Corpo della Guardia di finanza, che esegue gli accertamenti richiesti, necessari ai fini delle verifiche, agendo con i poteri ad esso attribuiti ai fini degli accertamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto e alle imposte sui redditi. Per le stesse finalità, sulla base di analoghe intese, sono disposte verifiche dei Servizi Ispettivi di finanza pubblica.

14-ter. Il Collegio regionale di garanzia elettorale di cui all'articolo 13 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 e successive modificazioni, è competente all'accertamento del rispetto dei limiti di spesa per i singoli candidati previsti dall'articolo 7, comma 1 della medesima legge con le modalità di cui al comma 14-bis».

1.27

BATTAGLIA

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. All'articolo 7, della legge 5 giugno 2003, n. 13, i commi 8 e 9, sono sostituiti dai seguenti:

"8. Le Regioni possono richiedere pareri ed ulteriori forme di collaborazione alle Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti ai fini del rispetto del principio di legalità, della regolare gestione finanziaria e dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa. Analoghe richieste possono essere formulate da Province, Città Metropolitane e Comuni. Le

richieste di parere devono riguardare problematiche generali inerenti l'interpretazione di leggi, regolamenti o contratti collettivi di lavoro, e non possono essere formulate con riferimento a singoli e specifici atti di gestione e per questioni sulle quali siano già in corso contenziosi civili, amministrativi o penali.

9. Le Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti sono integrate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da due componenti designati, con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto, da Consiglio Regionale. I predetti componenti, il cui mandato è di cinque anni e non può essere riconfermato, sono scelti tra persone che, per gli studi compiuti e le esperienze professionali acquisite, siano particolarmente esperte nelle materie aziendalistiche, economiche, finanziarie, giuridiche e contabili. Lo status dei predetti componenti è equiparato, per la durata dell'incarico, a quello dei Consiglieri della Corte dei Conti, con oneri finanziari a carico della Regione. La nomina è effettuata con Decreto del Presidente della Repubblica, previo parere favorevole del Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti in ordine alla sussistenza dei requisiti di legge, con le modalità previste dal secondo comma, dell'articolo 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1977, n. 385. I predetti sono inseriti in un apposito ruolo organico e svolgono le loro funzioni esclusivamente presso la Sezione di controllo della Regione che li ha designati.

10. Ciascuna Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti, previe intese con la Regione e con gli altri Enti pubblici, anche territoriali, incluso lo Stato, può avvalersi di personale, anche militare, da essi dipendenti, sino ad un massimo di trenta unità, il cui trattamento economico resta a carico dell'amministrazione di appartenenza. Gli oneri per il personale assegnato alla Corte dei Conti ai sensi del presente comma non viene conteggiato a carico dell'Ente di appartenenza all'eventuale fine del rispetto delle norme di contenimento della spesa per il personale previste dalla legge"».

1.28

MILANA

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. L'espletamento delle attività di controllo previste dai commi precedenti non può comportare maggiori oneri a carico del bilancio statale. Al fabbisogno economico necessario per l'adeguamento degli uffici e la formazione del personale della Corte dei conti si provvede con la disponibilità finanziaria di cui al combinato disposto dell'articolo 4 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e dell'articolo 11, comma 1, della legge 4 marzo 2009, n. 15. Tenuto conto delle funzioni svolte dalla Corte dei Conti al personale si applica l'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 novembre 2010, n. 226».

Art. 1-bis

1-bis.1

FLUTTERO

Al comma 2, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«e-bis) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

"6-bis. Ai fini della piena attuazione di quanto previsto dagli articoli 63, comma 1, n. 5, e 248, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione nel sito istituzionale dell'ente creditore è inserita menzione relativa alle sentenze ivi indicate. Nella menzione devono essere indicati le generalità del debitore, l'importo dovuto e le conseguenze giuridiche del mancato pagamento, quali stabilite dagli articoli 63, comma 1, n. 5, e 248, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Allo scopo, la Corte dei conti provvede alla trasmissione della sentenza entro dieci giorni dal passaggio in giudicato, e l'inserimento della menzione ha luogo entro e non oltre sette giorni dal ricevimento. In caso di mancato adempimento dell'obbligo di pubblicazione di cui ai periodi precedenti, al responsabile del servizio finanziario del comune o al segretario generale è ridotto della metà, con riferimento alle tre successive mensilità, rispettivamente, l'importo dell'indennità di mandato e degli emolumenti"».

1-bis.2

THALER AUSSERHOFER, PINZGER

Al comma 4, lettera a) sopprimere il numero 1).

Art. 2

2.1

PARDI, MASCITELLI

Al comma 1 alinea, sostituire le parole: «entro sei mesi», con le seguenti: «entro due mesi».

2.2

MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI, CALDEROLI, DIVINA

Al comma 1, premettere alla lettera a) la seguente:

«0a) aver previsto che il numero dei consiglieri regionali, ad esclusione del Presidente della Giunta regionale, sia rapportato al numero di abitanti in ciascuna regione, ovvero un consigliere ogni 80.000 abitanti con un limite minimo di 5 consiglieri per le regioni con popolazione al di sotto del milione di abitanti ed un limite massimo di 40 consiglieri per le regioni con popolazione al di sopra dei 3 milioni di abitanti. La riduzione del numero dei consiglieri regionali rispetto a quello attualmente previsto è adottata da ciascuna Regione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e deve essere efficace dalla prima legislatura regionale successiva a quella della data di entrata in vigore della presente legge. Le Regioni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano un numero di consiglieri regionali inferiore al limite previsto nella presente lettera, possono aumentarne il numero fino al raggiungimento di detto limite;

e sostituire la lettera a) con la seguente:

a) aver applicato misure conformi ai parametri di cui alle lettere b), d), e) e f) del comma 1 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011».

2.3

PARDI, MASCITELLI

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «, nonché delle spese di esercizio del mandato».

Consequentemente, al medesimo comma, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) abbia definito gli importi delle spese di esercizio del mandato, dei consiglieri e degli assessori regionali, in modo che essi risultino espressamente distinti dagli altri emolumenti e separatamente dichiarati nelle voci di reddito percepito dagli aventi diritto, nonché abbia definito le modalità con le quali procedere ai rimborsi delle medesime spese, sulla base di quelle effettivamente sostenute e appropriatamente documentate; gli importi riconosciuti non possono superare quelli della regione più virtuosa, tenendo conto della dimensione territoriale dell'ente e del numero degli abitanti; la regione più virtuosa è individuata con le medesime modalità di cui alla lettera b)».

2.5

MUSI

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) all'Articolo 52, comma 1, lett. b) del DPR 917 del 22 dicembre 1986, le parole da: "gli assegni vitalizi di cui alla" fino a: "ciascuno i propri elementi" sono sostituite da: "gli assegni vitalizi di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 50 sono assoggettati a tassazione per l'ottanta per cento del loro ammontare"».

Consequentemente la lettera b) risulta così modificata:

«b) ai fini della determinazione delle indennità di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 50, non concorrono, altresì, a formare il reddito le somme erogate ai titolari di cariche elettive pubbliche, nonché a coloro che esercitano le funzioni di cui agli articoli 114 e 135 della Costituzione, a titolo di rimborso di spese, purché l'erogazione di tali somme e i relativi criteri siano disposti dagli organi competenti a determinare i trattamenti dei soggetti stessi. Gli assegni vitalizi di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 50 sono assoggettati a tassazione per l'ottanta per cento del loro ammontare».

2.7

PARDI, MASCITELLI

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «già all'esito delle elezioni» aggiungere le seguenti: «e a meno che egli rappresenti un partito o movimento politico la cui esistenza, alla data di svolgimento delle elezioni, risulti in forza di elementi certi ed inequivoci, e che abbia presentato liste di candidati anche congiuntamente con altri».

2.8

PARDI, MASCITELLI

Al comma 1, lettera h), dopo le parole: «per le legislature successive a quella in corso», inserire le seguenti: «alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge».

2.9

PARDI, MASCITELLI

Al comma 1, lettera h), dopo le parole: «per il personale dei gruppi consiliari aggiungere le seguenti: in modo che non superino, di base, quelle riconosciute dalla regione più virtuosa, individuata con le stesse modalità di cui alla lettera b)».

2.10

PARDI, MASCITELLI

Al comma 1, sostituire la lettera m) con la seguente:

m) abbia adottato quanto disposto dall'articolo 14, comma 1, lettera f), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, ferma restando, in ogni caso, l'abolizione dei vitalizi già disposta dalle Regioni; le stesse, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, non possono erogare trattamenti pensionistici o vitalizi in favore di coloro che abbiano ricoperto la carica di presidente della regione, di consigliere regionale o di assessore regionale se a quella data, i beneficiari non abbiano: 1) compiuto sessantasei anni di età; 2) ricoperto tali cariche, anche non continuativamente, per un periodo non inferiore a dieci anni. Le Regioni provvedono ad adattare o riconvertire i trattamenti vitalizi in corso di erogazione, anche eventualmente provvedendo alla restituzione, nei termini di legge e con gli interessi legalmente previsti, delle somme corrisposte dai beneficiari.

2.11

SANNA

Al comma 1, lettera m), dopo le parole: «volti a recepire» inserire le seguenti: «, con effetti a decorrere dal gennaio 2013,».

Conseguentemente, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Le disposizioni di cui alla presente lettera non si applicano alle regioni che abbiano abolito i vitalizi o che abbiano adottato il passaggio al sistema previdenziale contributivo con effetti a decorrere dal termine di cui all'articolo 14, comma 1, lettera f), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, o dal 1° gennaio 2013.».

2.12

PARDI, MASCITELLI

Al comma 1, lettera m), ultimo periodo, sostituire le parole da: «La regione, a decorrere dalla data» fino alla fine della lettera con le seguenti: «Le regioni, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, provvedono a disciplinare la corresponsione dei trattamenti pensionistici o vitalizi in favore di coloro che hanno ricoperto la carica di presidente della regione, di consigliere regionale o di assessore regionale secondo i criteri seguenti: 1) i beneficiari abbiano compiuto un'età che non può essere inferiore a 65 anni; 2) i beneficiari abbiano ricoperto tali cariche, anche non continuativamente, per un periodo non inferiore a 5 anni».

2.13

LEGNINI, MERCATALI, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MORANDO

Al comma 1, lettera m), ultimo periodo, dopo le parole: «alle regioni che abbiano abolito i vitalizi» aggiungere le seguenti: «o li abbiano sostituiti con le prestazioni del sistema previdenziale con calcolo contributivo».

2.14

SARO, PERTOLDI

Al comma 1, lettera m), aggiungere in fine le seguenti parole: «, ovvero abbiano previsto il passaggio ad un sistema previdenziale contributivo;».

2.15

POLI BORTONE

Al comma 1, lettera n), dopo le parole: «abbia escluso» inserire la seguente: «temporaneamente».

2.4

SARO, PERTOLDI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c), si applicano con efficacia a decorrere dalla prima legislatura successiva.».

2.16

SARO, PICHETTO FRATIN

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. All'articolo 52, comma 1, lettera b), le parole: «Gli assegni vitalizi di cui alla predetta lettera g) del comma 1 dell'articolo 47, sono esenti da tassazione per la quota parte che non deriva da fonti riferibili a trattenute effettuate al percettore già assoggettato a ritenute fiscali.

Detta quota parte è determinata, per ciascun periodo di imposta, in misura corrispondente al rapporto complessivo delle trattenute effettuate, assoggettate a ritenute fiscali, e la spesa complessiva per assegni vitalizi. Il rapporto va effettuato separatamente dai distinti soggetti erogatori degli assegni stessi, prendendo a base ciascuno i propri elementi.» sono sostituite dalle seguenti: «Gli assegni vitalizi di cui alla predetta lettera g) del comma 1 dell'articolo 47 sono assoggettati a tassazione per l'ottanta (ottantacinque) per cento del loro ammontare».

2.17

SARO, PERTOLDI

Al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: «novanta» con la seguente: «centottanta».

2.18

ASTORE

Al comma 3, aggiungere il seguente periodo: «Ai fini del coordinamento della finanza pubblica, se, all'atto dell'indizione delle elezioni per il rinnovo del consiglio regionale, la regione non ha provveduto all'adeguamento statutario nei termini di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le elezioni sono indette per il numero massimo dei consiglieri regionali previsto, in rapporto alla popolazione, dal medesimo articolo 14, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 138 del 2011».

2.19

MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI, CALDEROLI, DIVINA

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«7-bis. All'articolo 1, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Nell'ambito del programma di riorganizzazione della spesa pubblica presentata dal Governo ai sensi dei commi precedenti le Regioni a statuto ordinario, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvedono a rimodulare l'organico dei propri dipendenti in modo da conformarlo all'indice determinato, secondo le modalità di cui al comma successiva, con decreto del Ministro dell'economia, da adattarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. L'indice di cui al precedente periodo è determinato assumendo il rapporto più efficiente, ovvero quello che esprime il minor numero di dipendenti in rapporto alla popolazione, espresso da ciascuna Regione a statuto ordinario. L'indice è calcolato sulla base degli ultimi dati Istat per il numero di abitanti di ogni singola Regione e dei dati forniti dalla Ragioneria dello Stato per il numero di dipendenti impiegati all'interno di ciascuna Regione"».

2.20

MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI, CALDEROLI, DIVINA

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«7-bis. All'articolo 5 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52 ,dopo il comma 3, sono infine aggiunti i seguenti:

"3-bis. Il Commissario, sulla base dei Rendiconti annuali, verifica e certifica i livelli di spesa effettuati dai Comuni, dalle Province e dalle Regioni sia per quanto riguarda le spese in conto capitale, sia per quelle in conto corrente.

3-ter. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, gli Enti locali e le Regioni che evidenziano spese di personale superiori alla media di dipendenti pubblici impiegati in amministrazioni dalle medesime dimensioni, così come desunto dagli ultimi dati Istat per il numero di abitanti, provvedono, anche con mobilità, a rimodulare il loro organico"».

2.21

MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI, CALDEROLI, DIVINA

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«7-bis. All'articolo 5 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, dopo il comma 4, è infine aggiunto il seguente:

"4-bis. Il Commissario, di concerto con la Ragioneria dello Stato, suddivide i costi sostenuti dalla Pubblica Amministrazione per le funzioni dei consumi pubblici, oltre che secondo i livelli di Amministrazione Centrale, Amministrazione Locale ed Enti previdenziali, anche a livello regionale. Il Commissario adotta, di concerto con il Presidente della Regione interessata, i necessari provvedimenti per adeguare gli eccessivi livelli di spesa ad un indice determinato come al comma c) del presente articolo. L'indice di cui al precedente comma è determinato assumendo il rapporto più efficiente, ovvero quello che esprime il minor costo di funzione, in rapporto alla popolazione, espresso da ciascuna Regione a statuto ordinario. L'indice è calcolato sulla base degli ultimi dati Istat per il numero di abitanti di ogni singola Regione e sulla base dei dati dei costi forniti dalla Ragioneria dello Stato per ciascuna funzione all'interno di ogni Regione"».

2.22

SAIA

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«7-bis. Ai fini della corretta applicazione delle disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica riguardanti le società partecipate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, si intendono per società quotate le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.».

2.0.1

ASTORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Immediata entrata in vigore del divieto di rieleggibilità alla scadenza del secondo mandato)

1. Entro trenta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, le regioni devono disciplinare con legge il divieto di rieleggibilità alla scadenza del secondo mandato in applicazione dell'articolo 2 della legge 2.7.2004, n. 165. In ogni caso tale divieto è applicato a quelle regioni che per qualsiasi motivo abbiano indetto le elezioni per il rinnovo del proprio consiglio anche antecedente mente al termine dei 30 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge.».

Art. 3

3.1

BELISARIO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - (Anticipazione risorse dal Fondo di rotazione in favore degli enti locali per i quali sussistono eccezionali squilibri strutturali di bilancio e trattamento del debito storico) – 1. In sede di prima applicazione delle norme introdotte dal presente decreto, per i comuni che chiedono di accedere alla procedura di riequilibrio finanziario è previsto un trattamento del debito storico, così come risulta dai rendiconti riferiti alla data del 31 dicembre 2011, tale da separare la gestione dello stesso dalla contabilità ordinaria, con l'obiettivo di garantire

l'erogazione dei servizi ai cittadini e l'equo trattamento dei creditori. A tale fine, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede a definire il trattamento dei debiti storici dei comuni in base ai seguenti principi:

- a) va effettuata una ricognizione dei comuni per i quali alla data del 10 ottobre 2012 è in essere un intervento straordinario per il debito storico, valutandone in particolare gli oneri per lo Stato, gli effetti sulla fiscalità locale e i meccanismi di gestione;
- b) gli oneri complessivi per lo Stato non devono aumentare;
- c) i comuni che accedono al trattamento del debito storico devono partecipare alla copertura dello stesso nella medesima misura percentuale prevista negli interventi in essere, prendendo come parametro di riferimento il meccanismo utilizzato per l'intervento in essere di importo economico più rilevante;
- d) il debito storico dei comuni viene trattato da un'unica gestione commissariale, utilizzando le risorse e le strutture già attive allo scopo;
- e) il patrimonio immobiliare che, in attuazione del federalismo demaniale, è in via di trasferimento dallo Stato ai comuni che chiedono di accedere alla procedura di riequilibrio finanziario viene trasferito in via prioritaria alla gestione commissariale, finché è in essere la procedura di riequilibrio».

3.2

MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI, CALDEROLI, DIVINA

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 41-bis», comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: «i beni immobili e mobili registrati», fino alla fine del periodo.

3.3

MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI, CALDEROLI, DIVINA

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 41-bis», primo periodo, sostituire le parole; «15.000 abitanti» con le seguenti: «100.000 abitanti» e ovunque ricorrano nel testo del decreto-legge.

3.4

MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI, CALDEROLI, DIVINA

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 41-bis», alla fine del primo periodo, aggiungere le parole. «, limitatamente ai membri della giunta comunale».

3.5

DE SENA

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) all'articolo 99, al comma 1, dopo le parole: "scegliendo tra gli iscritti all'albo di cui all'articolo 98" aggiungere le seguenti: ", nell'ambito di una rosa di un numero minimo di tre e un massimo di cinque fra i candidati che hanno presentato domanda, individuata da apposita Commissione per la valutazione comparativa dei curricula e delle competenze, nominata dal Consiglio direttivo per l'Albo. I criteri per la composizione e il funzionamento della commissione e per la valutazione comparativa sono definiti in apposito Regolamento adottato previo parere della Conferenza Stato Città e Autonomie Locali"».

3.6

BASTICO, AGOSTINI, CECCANTI, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, MERCATALI, SANNA, VITALI

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

3.7

MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI, CALDEROLI, DIVINA

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

3.8

TANCREDI

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

3.10

BIANCO

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

3.11

MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI, CALDEROLI, DIVINA

Al comma 1, lettera c), capoverso «2-bis.», al secondo periodo sostituire le parole: «previo parere obbligatorio del collegio dei revisori dei conti» con le seguenti: «previa accertata documentazione».

3.12

MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI, CALDEROLI, DIVINA

Al comma 1, lettera c), capoverso «2-bis.», al secondo periodo sostituire le parole: «può essere revocato esclusivamente in caso di gravi irregolarità riscontrate nell'esercizio delle funzioni assegnate» con le seguenti: «viene revocato in caso di accertate irregolarità nell'esercizio delle funzioni».

3.30

TANCREDI

Al comma 1, lettera d), sostituire, ovunque ricorra, la cifra: «15.000» con la cifra: «50.000».

3.13

MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI, CALDEROLI, DIVINA

Al comma 1, alla lettera d), capoverso «Art. 147», comma 1, dopo le parole: «la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa», aggiungere le seguenti: «valutando altresì le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale».

3.35

BIANCO

Al comma 1, lettera d) capoverso «Art. 147», comma 2, lettera e) sopprimere le parole: «esterni ed interni dell'ente».

3.17

INCOSTANTE, BASTICO, AGOSTINI, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, MERCATALI, SANNA, VITALI

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 147», al comma 2, lettera e), sopprimere le parole: «esterni e interni dell'ente».

3.25

TANCREDI

Al comma 1 lettera d), capoverso «Art. 147», comma 2, lettera e) sopprimere le parole: «esterni ed interni dell'ente».

3.26

TANCREDI

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 147», comma 4, sopprimere l'ultimo periodo: «Partecipano all'organizzazione del sistema dei controlli interni il segretario dell'ente, il direttore generale, laddove previsto, i responsabili dei servizi e le unità di controllo, laddove istituite».

3.39

DE SENA

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 147-bis», comma 1, premettere le seguenti parole: «La regolarità complessiva dell'azione amministrativa è assicurata dal Segretario nell'ambito delle proprie funzioni di sovrintendenza e coordinamento di cui all'articolo 97».

3.40

DE SENA

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 147-bis», al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «Il controllo di regolarità amministrativa e contabile» aggiungere le seguenti: «sugli atti».

3.31

BASTICO, AGOSTINI, CECCANTI, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, MERCATALI, SANNA, VITALI

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 147-bis», al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «È inoltre effettuato» con le seguenti: «Il controllo contabile è effettuato».

3.21

TANCREDI

Al comma 1, lettera d), capoverso «147-bis», comma 1, all'inizio del secondo periodo sostituire le parole: «E inoltre effettuato», con le seguenti: «Il controllo contabile è effettuato».

3.43

VITALI, BASTICO

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 147-bis», al comma 1, secondo periodo sostituire le parole: «È inoltre effettuato», con le parole: «Il controllo contabile è effettuato».

3.18

MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI, CALDEROLI, DIVINA

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 147-bis», sopprimere i commi 2 e 3.

3.19

TANCREDI

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 147-bis», sopprimere i commi 2 e 3.

3.23

TANCREDI

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 147-bis», comma 2, primo periodo, dopo le parole: «regolarità amministrativa» sopprimere le seguenti «e contabile».

Nel secondo periodo sopprimere le parole: «gli atti di accertamento di entrata, gli atti di liquidazione della spesa».

3.38

BIANCO

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 147-bis», al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «e contabile» e nel secondo periodo sopprimere le parole: «gli atti di accertamento di entrata, gli atti di liquidazione della spesa».

3.41

DE SENA

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 147-bis», al comma 3, dopo le parole: «ai responsabili dei servizi,» aggiungere le seguenti: «unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché».

3.34

MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI, CALDEROLI, DIVINA

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 147-ter», comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «15.000 abitanti» con le seguenti: «100.000 abitanti».

3.36

MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI, CALDEROLI, DIVINA

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art.147-ter», sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'unità preposta al controllo strategico, che è sottoposta sotto la direzione del sindaco, elabora rapporti periodici».

3.42

VITALI, BASTICO

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 147-ter», al comma 2, sostituire le parole: «che è posta sotto la direzione del segretario comunale» con le seguenti: «che è posta sotto la direzione del direttore generale, laddove previsto, o del segretario comunale negli enti in cui non è prevista la figura del direttore generale».

3.33

BIANCO

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 147-ter», al comma 2, sostituire le parole: «che è posta sotto la direzione del segretario comunale» con le seguenti: «che è posta sotto la direzione del direttore generale, laddove previsto, o del segretario comunale negli enti in cui non è prevista la figura del direttore generale».

3.24

TANCREDI

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 147-ter», comma 2, sostituire le parole: «che è posta sotto la direzione del segretario comunale» con le seguenti: «che è posta sotto la direzione del direttore generale, laddove previsto, o del segretario comunale negli enti in cui non è prevista la figura del direttore generale».

3.32

INCOSTANTE, AGOSTINI, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, MERCATALI, SANNA, VITALI

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 147-ter», comma 2, aggiungere, in fine il seguente periodo: «Nei comuni dove non è prevista la figura del Direttore generale viene costituito l'Ufficio di Direzione diretto dal Segretario generale, che svolge le funzioni di cui al primo periodo».

3.22

TANCREDI

Al comma 1, lettera d), capoverso 147-quater, comma 2, sopprimere le parole da: «e organizza un idoneo sistema» fino a fine comma; e al comma 3, sopprimere le parole: «Sulla base delle informazioni di cui al comma 2».

3.28

MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI, CALDEROLI, DIVINA

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 147-quater», comma 4, sopprimere le parole: «, secondo la competenza economica».

3.29

TANCREDI

Al comma 1, lettera d), «Art. 147-quater», comma 4, sopprimere le parole: «secondo la competenza economica».

3.37

MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI, CALDEROLI, DIVINA

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 147-quater», al comma 4, alla fine, aggiungere il seguente periodo: «In caso di bilancio in perdita, l'ente locale è sottoposto al divieto di ripianare le perdite».

3.139

SAIA

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 147-quater», al comma 5, aggiungere infine il seguente periodo: «A tal fine, nonché nell'ambito delle disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica, per società quotate partecipate dagli enti di cui al presente decreto-legge e dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.».

3.27

BATTAGLIA

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 147-quater», dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"5-bis. Per le società partecipate in misura maggioritaria o totalitaria, la giurisdizione in tema di azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori, revisori, sindaci e dipendenti, per danni arrecati alle società medesime, è sempre devoluta alla Corte dei Conti, secondo le norme sostanziali e processuali sulla responsabilità amministrativa"».

3.20

TANCREDI

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 147-quinquies, comma 1, al termine del periodo dopo la parola: «segretario» inserire le seguenti parole: «nell'ipotesi di cui all'articolo 108, comma 4».

3.44

MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI, CALDEROLI, DIVINA

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 148», al comma 1, dopo le parole: «ente locale», aggiungere le seguenti: «con popolazione superiore ai 100.000 abitanti».

3.46

MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI, CALDEROLI, DIVINA

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 148», comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «, nonché il piano esecutivo di gestione, i regolamenti e gli atti di programmazione e pianificazione degli enti locali».

3.50

TANCREDI

Al comma 1, lettera e) capoverso «Art. 148», comma 1, sopprimere le parole: «nonché il piano esecutivo di gestione, i regolamenti e gli atti di programmazione e pianificazione degli enti locali».

3.51

MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI, CALDEROLI, DIVINA

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 148», al comma 1, sopprimere le parole: «nonché il piano esecutivo di gestione».

3.47

MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI, CALDEROLI, DIVINA

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 148», comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «A tal fine,», aggiungere le seguenti: «il sindaco metropolitano,».

Conseguentemente, alla fine del periodo, dopo le parole: «è, altresì, inviato al», aggiungere le seguenti: «Presidente del consiglio metropolitano,».

3.48

MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI, CALDEROLI, DIVINA

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 148», comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «del direttore generale, quando presente, o».

3.57

DE SENA

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 148», al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «del direttore generale, quando presente, o del segretario negli enti in cui non è prevista la figura del direttore generale,» con le seguenti «del segretario, unitamente al direttore negli enti in cui è prevista la figura del direttore generale,».

3.45

BATTAGLIA

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 148-bis», sopprimere il comma 4.

3.58

MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI, CALDEROLI, DIVINA

Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 148-bis» con il seguente:

«Art. 148-bis. Le sezioni regionali della Corte dei conti verificano, con cadenza annuale e tenendo conto delle risultanze dei controlli ex art. 1, commi 166 e seguenti della legge n. 266/2005, il controllo di legalità e buon andamento delle gestioni finanziarie comunali ai sensi e per effetti dell'articolo 7, comma 7, della legge giugno 2003, n. 131, ed avvalendosi dei poteri istitutori di cui all'articolo 3, comma 8, della legge 14 Gennaio 1994, n. 20, ivi compreso il ricorso agli accertamenti della Guardia di Finanza.

Il controllo comprende la disamina dei regolamenti conformativi e degli atti di pianificazione delle gestioni interessate, ivi compreso il piano esecutivo di gestione.

Esso, per i comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti, comprende altresì la verifica inerente all'istituzione e all'effettività dei controlli di cui agli articoli 147-ter e 147-quater. Tale verifica, a fini comparativi e di referto al Parlamento, è coordinata dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, che individua in apposito questionario gli elementi informativi minimi da acquisire con carattere di omogeneità presso le Amministrazioni comunali interessate.

In caso di rilevata assenza o totale inerzia dei controlli in argomento, il Sindaco o il Presidente della Provincia possono essere condannati dalla competente Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti al pagamento di una sanzione pecuniaria compresa fra la misura minima di cinque volte e quella massima di venti volte l'importo dell'indennità mensile lorda di cui all'articolo 82 del TUEL.».

3.52

MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI, CALDEROLI, DIVINA

Al comma 1, lettera e), al capoverso «Art. 148-bis», al comma 1, alla fine, aggiungere il seguente periodo: «La valutazione del rispetto dei vincoli e degli equilibri di bilancio deve essere effettuata anche in considerazione dell'incidenza dei trasferimenti erariali, se inferiori o superiori rispetto alla media nazionale per abitante, ricevuti dagli enti».

3.56

BASTICO, VITALI

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 148-bis», sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Ai fini della verifica prevista dal comma 1, le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti valutano altresì le risultanze del bilancio consolidato di cui all'articolo 147-quater».

3.55

TANCREDI

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 148-bis», comma 2, sostituire le parole: «le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti accertano altresì che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società il cui fatturato sia in misura non inferiore al 90 per cento derivante dallo svolgimento di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente.» con le seguenti: «le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti valutano altresì le risultanze del bilancio consolidato di cui all'articolo 147-quater».

3.54

TANCREDI

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 148-bis», sopprimere il comma 3.

3.59

BIANCO

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 148-bis», sopprimere il comma 3.

3.49

TANCREDI

All'articolo 3, comma 1, lettera e), capoverso «Art. 148-bis», sopprimere le parole: «Qualora la regione non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria».

3.60

MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI, CALDEROLI, DIVINA

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

3.61

TANCREDI

Al comma 1, alla lettera h), capoverso «3-bis», premettere le seguenti parole: «A decorrere dall'anno 2013».

3.62

PICHETTO FRATIN

Al comma 1, lettera h), capoverso «3-bis», dopo le parole: «nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222» inserire le seguenti: «fatto salvo l'utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio di cui all'articolo 193».

3.63

LEGNINI

Al comma 1, dopo la lettera h) inserire la seguente:

«h-bis) all'articolo 194, comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) sentenze passate in giudicato"».

3.64

MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI, CALDEROLI, DIVINA

Al comma 1, lettera i), capoverso, primo periodo, sostituire le parole: «Organo Consiliare», con la seguente: «Consiglio».

3.65

BONFRISCO

Al comma 1, lettera i-bis) dopo le parole: «dell'articolo 246» inserire le seguenti: «nonché per gli enti dei territori di cui al decreto 1 giugno 2012 del Ministero dell'Economia e delle Finanze».

3.66

MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI, CALDEROLI, DIVINA

Al comma 1, lettera i-bis, capoverso «2-bis», alla fine, aggiungere il seguente periodo: «È fatto divieto ai suddetti enti di impegnare risorse per fini non istituzionali, correlati alla partecipazione ad eventi o manifestazioni culturali e sportive, sia nazionali che internazionali.»

3.68

BATTAGLIA

Al comma 1, sopprimere la lettera m-bis).

Conseguentemente, sopprimere il comma 4-bis.

3.71

PICHETTO FRATIN

Al comma 1, sopprimere la lettera m-bis).

3.72

BOSCETTO, TANCREDI

Al comma 1, sopprimere la lettera m-bis).

Conseguentemente sopprimere il comma 4-bis.

3.74

CARLONI, MERCATALI

Al comma 1, sopprimere la lettera m-bis).

Conseguentemente, sopprimere il comma 4-bis.

3.69

BATTAGLIA

Al comma 1, sostituire la lettera m-bis) con la seguente:

«m-bis) all'articolo 234 dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. Nelle Unioni di comuni, di cui all'art. 16 del decreto legislativo 13 agosto 2011 n. 138 e nel rispetto dei limiti degli incarichi di cui all'articolo 238 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la revisione economico finanziaria può essere affidata ad un collegio di revisori composto da tre membri, che svolge le medesime funzioni anche per i comuni che fanno parte dell'Unione;"».

3.73

BOSCETTO, TANCREDI

Al comma 1, sostituire la lettera m-bis) con la seguente:

«m-bis) all'articolo 234 dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. Nelle Unioni di comuni, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 13 agosto 2011 n. 138 e nel rispetto dei limiti degli incarichi di cui all'articolo 238 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la revisione economico finanziaria può essere affidata ad un collegio di revisori composto da tre membri, che svolge le medesime funzioni anche per i comuni che fanno parte dell'Unione;"».

3.75

MERCATALI

Al comma 1, sostituire la lettera m-bis) con la seguente:

«m-bis) all'articolo 234 dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. Nelle Unioni di comuni, di cui all'articolo 16 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, e nel rispetto dei limiti degli incarichi di cui all'articolo 238 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la revisione economico-finanziaria può essere affidata ad un collegio di revisori composto da tre membri, che svolge le medesime funzioni anche per i comuni che fanno parte dell'Unione;"».

3.76

MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI, CALDEROLI, DIVINA

Al comma 1, sopprimere la lettera n).

3.77

MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI, CALDEROLI, DIVINA

Al comma 1, sopprimere la lettera o).

3.95

MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI, CALDEROLI, DIVINA

Al comma 1, lettera r), capoverso «243-bis», comma 1, premettere alle parole: «I Comuni», le seguenti: «Le città metropolitane».

3.79

FIRRARELLO

Al comma 1, lettera r), capoverso «243-bis», sopprimere le seguenti parole: «con popolazione inferiore a 20.000 abitanti».

3.121

BASTICO, VITALI

Al comma 1, lettera r), capoverso «243-bis» al comma 1, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «con popolazione non inferiore a 20.000 abitanti».

3.81

TANCREDI

Al, comma 1, lettera r), capoverso «243-bis», comma 1, sopprimere le seguenti parole: «con popolazione non inferiore a 20.000 abitanti».

Al comma 1, lettera r) al capoverso «243-bis», comma 1, sopprimere il secondo periodo da: «La predetta procedura» fino alla fine.

3.88

MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI, CALDEROLI, DIVINA

Al comma 1, lettera r), capoverso «243-bis», comma 1, sopprimere il secondo periodo.

3.106

BELISARIO

Al comma 1, lettera r), capoverso «243-bis», sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Le procedure esecutive nei confronti dell'ente non possono essere intraprese o proseguite dalla data di deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale e per tutta la durata del piano di riequilibrio pluriennale di cui all'articolo 243-*quater*, commi 1 e 3 o fino al diniego di approvazione dello stesso. I pignoramenti eventualmente eseguiti dopo la deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale non vincolano l'ente ed il tesoriere, i quali possono disporre delle somme per i fini dell'ente e le finalità di legge, per tutta la durata del piano di riequilibrio pluriennale o fino al diniego di approvazione dello stesso. Dalla data di deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale e per tutta la durata del piano di riequilibrio pluriennale o fino al diniego di approvazione dello stesso, i debiti insoluti a tale data e le somme dovute per anticipazioni di cassa già erogate non producono più interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria».

3.107

BELISARIO

Al comma 1, lettera r), capoverso «243-bis», sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. Il consiglio dell'ente locale, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di esecutività della delibera di cui al comma 1, delibera un piano di riequilibrio finanziario pluriennale della durata massima di 5 anni, compreso quello in corso se la data di esecutività della delibera è antecedente al 30 settembre, corredato del parere dell'organo di revisione economico-finanziario. La durata massima del piano è raddoppiata per i comuni con popolazione superiore ai 500.000 abitanti».

3.108

OLIVA

Al comma 1, lettera r), capoverso «243-bis», al comma 5 sostituire le parole: «piano di riequilibrio finanziario pluriennale della durata massima di 5 anni», con le seguenti: «piano di riequilibrio finanziario pluriennale della durata massima di 10 anni».

3.98

CARLONI, INCOSTANTE, ANDRIA, ARMATO

Al comma 1, lettera r), capoverso «243-bis», comma 6, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) l'individuazione, con relative quantificazione e previsione dell'anno di effettivo realizzo, di tutte le misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale del bilancio, per l'integrale ripiano del disavanzo di amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio entro il periodo massimo di 10 anni, a partire da quello in corso alla data di accettazione del piano.».

3.109

BELISARIO

Al comma 1, lettera r), capoverso «243-bis», comma 6, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: «ovvero in 10 anni per i comuni con popolazione superiore ai 500.000 abitanti».

3.110

BELISARIO

Al comma 1, lettera r), capoverso «243-bis», comma 8, lettera b), dopo le parole: «ed è tenuto ad assicurare», aggiungere le seguenti: «entro l'ultimo anno di applicazione del piano».

3.111

BELISARIO

Al comma 1, lettera r), capoverso «243-bis», comma 8, sostituire la lettera g) con la seguente:

«g) può procedere all'assunzione di mutui per la copertura di spese di investimento in deroga ai limiti di cui all'articolo 204, comma 1, previsti dalla legislatura vigente, accedere al Fondo di

rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 243-ter, a condizione che si sia avvalso della facoltà di deliberare nell'arco di un triennio le aliquote o tariffe nella misura massima prevista dalla lettera a) che provveda inoltre alla alienazione dei beni patrimoniali disponibili non indispensabili per i fini istituzionali dell'ente e alla rideterminazione della dotazione organica ai sensi dell'articolo 259, comma 6, fermo restando che la stessa non può essere variata in aumento per la durata del piano di riequilibrio».

3.112

BELISARIO

Al comma 1, lettera r), capoverso «243-bis», comma 8, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

«g-bis) può utilizzare i proventi da alienazione dei beni patrimoniali di edilizia residenziale pubblica anche in deroga ad eventuali vincoli di destinazione previsti dalla legge».

3.113

BELISARIO

Al comma 1, lettera r), capoverso «243-bis», dopo il comma 8 inserire il seguente:

«8-bis. Gli Enti locali che aderiscono alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale possono alienare beni patrimoniali di edilizia residenziale pubblica anche in deroga ai requisiti reddituali, in caso di acquisto da parte di familiari conviventi di cui all'articolo 1, commi 7 e 9, della legge n. 560 del 1993, nonché al requisito della conduzione ultra quinquennale dell'alloggio di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 560 del 1993, per tutta la durata del piano di riequilibrio pluriennale».

3.114

BELISARIO

Al comma 1, lettera r), capoverso «243-bis», comma 9, sopprimere la lettera a).

3.96

MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI, CALDEROLI, DIVINA

Al comma 1, lettera r), capoverso «243-bis», comma 9, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis» l'ente non può impegnare risorse per fini non istituzionali, correlati alla partecipazione ad eventi o manifestazioni culturali e sportive, sia nazionali che internazionali».

3.93

MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI, CALDEROLI, DIVINA

Al comma 1, lettera r), capoverso «243-bis», dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. La riduzione delle spese di personale può essere ottenuta anche attraverso l'immediata applicazione delle misure di cui all'articolo 2, comma 11, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ai lavoratori aventi i requisiti ivi previsti, in numero di unità non superiore al quindici per cento del personale in servizio.».

3.100

MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI, CALDEROLI, DIVINA

Al comma 1, alla lettera r), sopprimere il capoverso «243-ter ».

3.115

BELISARIO

Al comma 1, lettera r), sostituire il capoverso «243-ter» con il seguente:

«243-ter. 1. Per il risanamento finanziario degli enti locali che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243-bis lo Stato prevede una erogazione pluriennale a valere sul Fondo di rotazione, denominato: "Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali".

2. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro il 30 novembre 2012, sono stabiliti i criteri per la determinazione dell'importo massimo dell'erogazione di cui al comma 1 attribuibile a ciascun ente locale, nonché le modalità per la

concessione e per la restituzione della stessa in un periodo massimo di 15 anni decorrente dall'anno successivo a quello in cui viene effettuata ciascuna erogazione di cui al comma 1.

3. I criteri per la determinazione dell'erogazione attribuibile a ciascun ente locale, nei limiti dell'importo massimo fissato in euro 350 per abitante e della disponibilità annua del Fondo, devono tenere anche conto:

a) dell'incremento percentuale delle entrate tributarie ed extratributarie previsto nell'ambito del piano di riequilibrio pluriennale;

b) della riduzione percentuale delle spese correnti previste nell'ambito del piano di riequilibrio pluriennale».

3.97

CARLONI, INCOSTANTE, ANDRIA, ARMATO

Al comma 1, lettera r), capoverso «243-ter», apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: «la determinazione dell'importo massimo dell'anticipazione di cui al comma 1 attribuibile a ciascun ente locale» *inserire le seguenti:* «, la fissazione del termine entro cui presentare ogni anno le domande per l'accesso al Fondo di rotazione,» ;

b) *sostituire il comma 3 con i seguenti:*

«3. I criteri per la determinazione dell'anticipazione attribuibile a ciascun ente locale, nei limiti dell'importo massimo fissato in euro 300 per abitante e della disponibilità annua del Fondo, devono tenere anche conto:

a) del numero di abitanti;

b) dell'ordine cronologico di approvazione della delibera di attivazione della procedura di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243-bis;

c) dell'eventuale appartenenza ai territori delle aree depresse;

d) dell'incremento percentuale delle entrate tributarie ed extratributarie previsto nell'ambito del piano di riequilibrio pluriennale;

e) della riduzione percentuale delle spese correnti previste nell'ambito del piano di riequilibrio pluriennale».

Conseguentemente, dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. A seguito di apposito monitoraggio, nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui all'articolo 243-ter, introdotto dal comma 1, lettera r) del presente articolo, i Ministri competenti propongono annualmente, in sede di predisposizione del disegno di legge di stabilità, gli interventi correttivi necessari per assicurare la copertura dei nuovi o maggiori oneri.».

3.83

TANCREDI

Al comma 1, lettera r), capoverso «243-ter», al comma 1, dopo le parole: «all'articolo 243-bis» aggiungere le seguenti: «e per i comuni che hanno dichiarato il dissesto ai fini degli articoli 244 e successivi di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

3.119

INCOSTANTE, CARLONI, ANDRIA, ARMATO

Al comma 1, lettera r), capoverso «243-ter», comma 2, sostituire le parole: «10 anni» con le seguenti: «15 anni»;

Conseguentemente, dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Ai maggiori oneri di cui al comma 2 dell'articolo 243-ter, introdotto dal comma 1, lettera r) del presente articolo, determinati nel limite massimo di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede a valere sui maggiori risparmi di spesa di cui al comma 1-ter.

1-ter. Le amministrazioni centrali dello Stato assicurano una ulteriore riduzione proporzionale delle spese di cui all'articolo 7 comma 12, allegato 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per un ammontare non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013».

3.99

INCOSTANTE, CARLONI, ANDRIA, ARMATO

Al comma 1, lettera r), capoverso «243-ter», al comma 3, sostituire le parole «in euro 200» con le seguenti «in euro 300».

Conseguentemente, dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. A seguito di apposito monitoraggio, nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui all'articolo 243-ter, introdotto dal comma 1, lettera r) del presente articolo, i Ministri competenti propongono annualmente, in sede di predisposizione del disegno di legge di stabilità, gli interventi correttivi necessari per assicurare la copertura dei nuovi o maggiori oneri.» .

3.84

TANCREDI

Al comma 1, lettera r), capoverso «243-ter», comma 3, eliminare le parole da: «nei limiti dell'importo» fino alle parole: «annua del Fondo».

3.87

MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI, CALDEROLI, DIVINA

Al comma 1, lettera r), sostituire il capoverso «243-ter», con il seguente: «in euro 200 per abitante per i comuni» con le parole: «in euro 200 per abitante per i comuni fino a 30.000 abitanti, in euro 150 per abitante per i comuni fino a 100.000 abitanti, in euro 100 per abitante per i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti».

3.123

DIVINA, VACCARI, CALDEROLI, MASSIMO GARAVAGLIA

Al comma 1, lettera r), capoverso «243-ter», comma 3, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) della riduzione percentuale delle spese correnti e dell'aumento percentuale dei tributi propri operato negli ultimi tre esercizi precedenti lo richiesta di dissesto.».

3.101

MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI, CALDEROLI, DIVINA

Al comma 1, lettera r), capoverso «243-ter», aggiungere infine il seguente comma:

«4. Il Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali non può essere applicato per gli enti i cui Consigli negli ultimi dieci esercizi sono stati sciolti in applicazione del comma 1 dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto n. 267».

3.102

MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI, CALDEROLI, DIVINA

Al comma 1, lettera r), capoverso «243-ter» aggiungere infine il seguente comma:

«4. II Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali non può essere applicato per gli enti che nei venti esercizi finanziari precedenti hanno deliberato, ai sensi dell'articolo 244 del decreto legislativo 18 agosto n. 267, il dissesto finanziario».

3.124

DIVINA, VACCARI, CALDEROLI, MASSIMO GARAVAGLIA

Al comma 1, lettera r), capoverso «243-ter», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Per la determinazione dell'importo massimo attribuibile a ciascun ente, si considera in via prioritario l'importo della detrazione operata, ai sensi dell'articolo 13, comma 17, del decreto legislativo 201/2011, sulle risorse del Fondo Sperimentale di Riequilibrio, determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e del fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 13 del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011».

3.200

TANCREDI

Al comma 1, lettera r), il capoverso 243-quater è sostituito dal seguente:

«243-quater. – (Esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e controllo sulla relativa attuazione). – 1. Entro 10 giorni dalla data della delibera di cui all'articolo 243-bis, comma 5, il piano di riequilibrio finanziario pluriennale è alla Commissione di cui all'articolo 155. Entro il termine di 60 giorni dalla data di presentazione del piano, la predetta Commissione, che può avvalersi della Sezione delle autonomie della Corte dei conti e delle

indicazioni fornite dalla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, svolge la necessaria istruttoria e redige una relazione finale, con gli eventuali allegati.

2. In fase istruttoria, la commissione di cui al comma 1 può formulare rilievi o richieste istruttorie, cui l'ente è tenuto a fornire risposta entro trenta giorni.

4. il ministero dell'Interno con apposito decreto delibera l'accoglimento o il diniego di approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale.

6. Ai fini del controllo dell'attuazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato, l'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente trasmette al Ministero dell'interno, al Ministero dell'economia e delle finanze, entro quindici giorni successivi alla scadenza di ciascun semestre, una relazione sullo stato di attuazione del piano e sul raggiungimento degli obiettivi intermedi fissati dal piano stesso, nonché, entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'ultimo di durata del piano, una relazione finale sulla completa attuazione dello stesso e sugli obiettivi di riequilibrio raggiunti.

7. La mancata presentazione del piano entro il termine di cui all'articolo 243-*bis*, comma 5, il diniego dell'approvazione del piano, l'accertamento da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti di grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano, ovvero il mancato raggiungimento del riequilibrio finanziario dell'ente al termine del periodo di durata del piano stesso, comportano l'applicazione dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 149 del 2011, con l'assegnazione al Consiglio dell'ente, da parte del Prefetto, del termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto;».

3.94

MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI, CALDEROLI, DIVINA

Al comma 1, lettera r), capoverso «243-quater», comma 1, secondo periodo, dopo la parola: «composta», sopprimere la parola: «esclusivamente» ed aggiungere le seguenti: «da un rappresentante dell'ente locale e».

3.120

BASTICO, AGOSTINI, CECCANTI, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, MERCATALI, SANNA, VITALI

Al comma 1 lettera r), capoverso «243-quater», comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «composta esclusivamente» con le seguenti: «composta, oltre al rappresentante dell'ente,».

3.104

TANCREDI

Al comma 1, lettera r), capoverso «243-quater» dopo la parola: «composta» inserire le seguenti: «oltre ai rappresentante dell'ente» ed eliminare la parola «esclusivamente».

3.80

TANCREDI

Al comma 1, lettera r), capoverso «243-quater», dopo la parola: «composta» inserire le seguenti: «oltre al rappresentante dell'ente».

3.122

VITALI, BASTICO

Al comma 1, lettera r), capoverso «243-quater», al comma 1, secondo periodo dopo le parole: «tra i dipendenti dei rispetti Ministeri» inserire le seguenti: «e dall'ANCI».

3.85

TANCREDI

Al comma 1, lettera r), capoverso «243-quater», comma 1, al secondo periodo dopo le parole: «tra i dipendenti dei rispetti Ministeri» aggiungere le seguenti: «e dall'ANCI».

3.89

BATTAGLIA

Al comma 1, lettera r), capoverso «243-quater», al comma 5, aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché sui ricorsi tra Stato ed Enti Locali e tra Enti Locali, relativi ad atti e provvedimenti afferenti la materia della contabilità pubblica, con le modalità di cui all'articolo 58 del regio Decreto 13 agosto 1933, n. 1038».

3.90

BATTAGLIA

Al comma 1, lettera r), capoverso «243-quater», sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. La mancata presentazione del Piano entro il termine di cui all'articolo 243-bis, comma 5, il diniego dell'approvazione del Piano, l'accertamento dalla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei conti di grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal Piano, ovvero il mancato raggiungimento del riequilibrio finanziario dell'Ente al termine del periodo di durata del Piano stesso, comporta l'adozione da parte della Sezione medesima di apposita Deliberazione di dichiarazione di dissesto dell'Ente Locale, impugnabile entro trenta giorni, da chiunque vi abbia interesse, innanzi alle Sezioni Riunite della Corte dei conti in sede giurisdizionale esclusiva in tema di contabilità pubblica, ai sensi dell'articolo 103, secondo comma, della Costituzione, nelle forme dei giudizi ad istanza di parte, le quali si pronunciano entro trenta giorni dal deposito del ricorso. La sentenza è pubblicata mediante lettura del dispositivo in udienza e deposito delle motivazioni nei dieci giorni successivi.».

3.91

BATTAGLIA

Al comma 1, lettera r), capoverso «243-quater», dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. Nel corpo della sentenza e nel dispositivo è sempre dato atto, altresì, della sussistenza delle sanzioni di stato, previste dal presente articolo, conseguenti alla condanna.».

3.92

BATTAGLIA

Al comma 1, lettera r), capoverso «243-quater», dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. È istituito presso la sede centrale della Corte dei conti il Casellario Unico delle condanne per responsabilità amministrativa. Il Casellario è gestito in forma elettronica e disciplinato da apposito regolamento deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in sede deliberante. Le certificazioni del Casellario, attestanti l'insussistenza di impedimenti, devono essere prodotte dall'interessato al momento della candidatura o della richiesta di conferimento o dell'attribuzione dell'incarico e non sono sostituibili con dichiarazioni sostitutive da parte dell'interessato. Al Casellario possono accedere le Pubbliche Amministrazioni al fine di acquisire elementi di valutazione in ordine ai soggetti ai quali intendano affidare incarichi di qualunque tipo, sia a titolo oneroso che gratuito.».

3.117

BELISARIO

Al comma 1, lettera r), capoverso «243-quater», dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«8. Qualora allo scadere del terzo anno del piano siano stati rispettati gli obiettivi numerici del piano in misura superiore al 90 per cento e in particolare siano stati conseguiti in misura superiore al 95 per cento i risparmi previsti dalle lettere b e c del comma 9 dell'articolo 243-bis, l'ente ha la facoltà di riprogrammare entro il 30 aprile del quarto anno del piano gli obiettivi indicati nell'ultimo biennio, ripartendoli in un periodo di sei anni, comprensivo dei due anni rimanenti. La ripartizione degli obiettivi nel corso dei sei anni deve essere tale da garantire il conseguimento di almeno il 15 per cento dell'obiettivo finale per ciascuno dei sei anni».

3.118

DE SENA

Al comma 1, lettera r), dopo il capoverso « 243-quater», aggiungere il seguente:

«243-quinquies. – (Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali sciolti per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso). – 1. Per la gestione finanziaria degli enti locali sciolti ai sensi dell'articolo 143 TUEL per i quali sussistano squilibri strutturali di bilancio, pur ancora non formalizzati, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 193 e 194 del TUEL, in grado di provocare il dissesto finanziario, i Commissari nominati possono accedere, al fine di ottenere un'anticipazione di cassa con le causali di cui al comma 2, al fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter.

2. Per accedere al suddetto Fondo:

a) il Commissario straordinario deve destinare l'anticipazione di cui al comma 1 esclusivamente al pagamento delle retribuzioni al personale dipendente ed ai conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi all'anticipazione stessa, al pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso e all'espletamento dei servizi locali indispensabili;

b) la nuova giunta proclamata all'esito delle elezioni è obbligata ad adottare, entro il termine di sessanta giorni alla sua nomina, oltre ad un piano di ammortamento che tenga conto delle modalità di restituzione dell'anticipazione stabilite con decreto ministeriale ai sensi del comma 3, le misure di riequilibrio della parte corrente del bilancio ai sensi di quanto previsto dal comma 9 dell'articolo 243-bis;

c) nel caso in cui la nuova giunta non dovesse adottare nei termini sopra indicati, le misure di cui alla lettera b) si applicano le procedure di cui al comma 7, dell'articolo 243-quater.

3. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da emanare entro il 30 novembre 2012, sono stabiliti i criteri per la determinazione dell'importo massimo dell'anticipazione di cui al comma 1 attribuibile all'ente locale sciolto ai sensi dell'articolo 143 TUEL, nonché, le modalità per la concessione e per la restituzione della stessa in un periodo massimo di 10 anni decorrente dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione di cui al comma 1».

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, sostituire le parole: «di cui all'articolo 243-ter del decreto-legislativo 18 agosto 2000, n. 267» con le seguenti: «di cui agli articoli 243-ter e 243-quinquies del decreto-legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

3.103

NANIA

Al comma 1, dopo la lettera r) aggiungere la seguente:

«r-bis) In deroga a quanto previsto dalla vigente normativa nell'ambito delle regole di indebitamento, per i comuni e alle province di cui alla precedente lettera r) per i quali, al 31 dicembre 2012 sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario, che non consentono il raggiungimento degli obiettivi del Patto di stabilità interno per l'anno 2012 e per i successivi anni 2013 e 2014, è concessa la possibilità di stipulare nuovi contratti di mutuo accesi con la Cassa depositi e prestiti, in ammortamento a tasso fisso o variabile, la cui durata massima non può superare i 30 anni, limitatamente entro l'anno 2013, alle condizioni stabilite dalla circolare n. 1255 del 27 gennaio 2005 e successive modificazioni e integrazioni».

3.125

DIVINA, VACCARI, CALDEROLI, MASSIMO GARAVAGLIA

Al comma 1, lettera s), aggiungere in fine il seguente comma:

«5-ter. Dall'applicazione delle sanzioni di cui commi 5 e 5-bis, sono esclusi gli amministratori degli enti nei quali il dissesto finanziario si è verificato a seguito della detrazione di risorse a valere sul Fondo Sperimentale di Riequilibrio, determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e del fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 13 del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011».

3.126

DIVINA, VACCARI, CALDEROLI, MASSIMO GARAVAGLIA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. La lettera a) del comma 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo 7 Maggio 2012, n. 52 è soppressa.».

3.127

CARLONI, INCOSTANTE, ANDRIA, ARMATO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Gli enti locali che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243-bis del 18 agosto 2000, n. 267, di cui al comma 1, lettera r) del presente articolo, sono ammessi ad esercitare il potere regolamentare volto alla definizione agevolata degli obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti alla data di approvazione della delibera di riequilibrio, con le procedure di cui all'articolo 13 della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

3.128

BASTICO, AGOSTINI, CECCANTI, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, MERCATALI, SANNA, VITALI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 16, comma 25 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dopo le parole: "scelti mediante estrazione da un elenco", sono aggiunte le seguenti: ", depositato presso la sezione regionale della Corte dei conti,"».

3.129

TANCREDI

Al comma 2, al primo periodo, le parole: «tre mesi», sono sostituite dalle seguenti: «sei mesi».

3.130

PICHETTO FRATIN

Sopprimere il comma 4-bis.

3.131

MERCATALI

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«7-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 23, comma 22, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per le indennità di funzione dei Presidenti di Circoscrizione delle città capoluogo di provincia con popolazione superiore ai 100.000 abitanti, si applica esclusivamente ai singoli enti per i quali il primo rinnovo del rispettivo consiglio ha luogo in data successiva al 6 dicembre 2011, con efficacia dalla data del medesimo rinnovo.

7-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 7-bis, determinati nel limite massimo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede a valere sulle maggiori entrate di cui al comma 7-quater.

7-quater. Il Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al fine di assicurare la copertura degli oneri di cui al comma 7-ter, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015».

3.132

ANDRIA

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«7-bis. Le disposizioni in materia di rimborso delle spese legali applicabili ai pubblici dipendenti sono estese agli amministratori, eletti o nominati, degli enti locali e degli enti pubblici economici.

7-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 7-bis, determinati nel limite massimo di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede a valere sulle maggiori entrate di cui al comma 7-quater.

7-quater. Il Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine di assicurare la copertura degli oneri di cui al comma 7-ter, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella

dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013».

3.133

MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI, CALDEROLI, DIVINA

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«7-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

3.134

MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI, CALDEROLI, DIVINA

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

"7-bis. Al comma 3, dell'articolo 8 del Decreto Legge 1^o Luglio 186, n. 318, convertito in legge 9 Agosto 1986, n. 488, è così modificato: al primo capoverso, le parole: «fino a tre anni», sono sostituite dalle seguenti: «fino a dieci anni».

3.135

TANCREDI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«7-bis. il comma 3 dell'articolo 8 del Decreto legge 1 luglio 186, n. 318, convertito in legge 9 agosto 1986, n. 488, è così modificato: al primo capoverso, le parole: "fino a tre anni", sono sostituite dalle seguenti: "fino a dieci anni"».

3.136

TANCREDI

Aggiungere in fine il seguente comma::

«7-bis. All'articolo 194 del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 comma 1, la lettera a) è così sostituita: "a) sentenze passate in giudicato"».

3.137

MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI, CALDEROLI, DIVINA

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«7-bis. II comma 3 dell'articolo 5 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, è soppresso».

3.138

CARLONI, INCOSTANTE, ARMATO

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«7-bis. Qualora l'accertamento di cui al comma 9 sia effettuato nei confronti di una Regione i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio devono essere contenuti in un piano di riequilibrio finanziario pluriennale, della durata massima di cinque anni, adottato dalla Giunta regionale entro il termine indicato dallo stesso comma 9.

1-ter. Entro dieci giorni dalla adozione, il piano di cui al comma 9-bis è trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze ed alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti. Entro i successivi trenta giorni il Ministero dell'economia e delle finanze svolge la necessaria istruttoria del piano e provvede alla relativa approvazione o all'eventuale diniego della stessa. Ove il Ministero non si pronunci nel termine predetto, il piano si intende approvato.

7-quater. Ai fini della rimozione degli squilibri finanziari le regioni che abbiano ottenuto l'approvazione dei piani adottati ai sensi del comma 9-bis, nonché le Regioni che abbiano adottato i piani di stabilizzazione finanziaria di cui all'articolo 14, comma 22, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, approvati dal Ministero dell'economia e delle finanze, anche prima dell'entrata in vigore del presente decreto-legge, possono accedere alle risorse del fondo di rotazione di cui al comma 9-sexies.

7-quinquies. Ai fini di cui al comma 9-quater i termini previsti dalla legge per l'attuazione dei piani di stabilizzazione finanziaria, di cui all'articolo 14, comma 22, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono prorogati di un quinquennio.

7-sexies. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo di rotazione, denominato: "Fondo di rotazione per la concessione di anticipazioni alle Regioni in situazione di squilibrio finanziario", finalizzato a concedere anticipazioni di cassa per il graduale ammortamento dei disavanzi e dei debiti fuori bilancio accertati, nonché per l'attuazione delle altre misure di riequilibrio finanziario contenute nei piani di cui al comma 9-*quater*. Il fondo ha una dotazione di 300 milioni di euro per l'anno 2012, 500 milioni di euro per l'anno 2013 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2020 ed è, altresì, alimentato dalle somme del Fondo rimborsate dalle Regioni beneficiarie.

7-septies. Le somme di cui al comma 9-*sexies* sono versate su apposita contabilità speciale . intestata al Ministero dell'economia e delle finanze. I rientri delle anticipazioni erogate sono versati dalle Regioni beneficiarie delle stesse alla predetta contabilità speciale.

7-octies. Agli oneri derivanti dal comma 9-*sexies*, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2012, a 500 milioni di euro per l'anno 2013 e a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2020, si provvede ai sensi dell'articolo II, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7-nonies. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi 9-*bis* e seguenti, alle Regioni interessate, in presenza di eccezionali motivi di urgenza, può essere concessa con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, un'anticipazione a valere sul Fondo di rotazione di cui al comma 9-*sexies* da riassorbire in sede di attuazione dei piani di cui al comma 9-*quater*. In caso di mancata approvazione dei piani le somme anticipate sono recuperate secondo tempi e modalità disciplinati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 9-*decies*.

7-decies. Le linee guida per la redazione dei piani di cui al comma 9-*bis*, nonché i criteri per la determinazione delle condizioni di accesso al fondo di cui al comma 9-*sexies* e dell'anticipazione di cui al comma 9-*nonies* sono disposti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da emanare entro il termine del 30 novembre 2012, con il quale sono individuati i relativi importi e le modalità di utilizzo delle risorse attribuibili a ciascuna regione, nonché le modalità di concessione e di restituzione delle stesse. Ai fini della determinazione dei predetti criteri per la determinazione dell'anticipazione attribuibile a ciascuna Regione si tiene conto dei limiti dell'importo massimo, fissato in euro 100 per abitante e della disponibilità annua del fondo».

3.0.1

BELISARIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Misure per il riequilibrio della gestione ordinaria)

1. In alternativa a quanto previsto dal precedente articolo 3, comma 1, lettera r), il Comune di Napoli può presentare al Governo entro il 31/12/2012 apposito piano contenente le misure necessarie per assicurare il riequilibrio economico-finanziario strutturale dell'ente. A tale piano è allegata una relazione dell'organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Napoli in ordine alle cause che hanno determinato la situazione di crisi finanziaria del Comune e alla situazione delle società interamente partecipate dallo stesso, nonché in ordine alla idoneità delle misure previste nel piano ad assicurare lo stabile e strutturale riequilibrio economico-finanziario dell'ente ed il risanamento delle società interamente partecipate.

2. AI fine di consentire il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, a partire dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, tutto il personale dipendente del comune e delle società partecipate interamente controllate che sia in possesso dei requisiti minimi per la messa in quiescenza ai sensi delle disposizioni previgenti l'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, viene posto in quiescenza senza preavviso e senza che trovino applicazione le eventuali facoltà di mantenimento in servizio previste dalle discipline di settore o dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le disposizioni di cui al precedente periodo trovano applicazione fino al 31 dicembre 2013.

3. Al fine di garantire la funzionalità dei servizi di educazione e assistenza all'infanzia, il Comune di Napoli, negli anni 2012 e 2013, può, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 9, comma 28, del

decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, stipulare contratti a tempo determinato nei limiti di spesa sostenuti nell'anno 2011.

4. Entro 40 giorni dalla data di presentazione del piano di cui al comma 1, il Comune di Napoli comunica al Governo l'adozione dei provvedimenti e delle misure previste nel piano di cui al comma 1, nonché il cronoprogramma dello stato di attuazione dei provvedimenti e delle misure stesse. A tale comunicazione è allegata una relazione dell'organo di revisione economico-finanziaria sull'andamento della gestione ordinaria dell'Ente e sulla situazione delle società partecipate e sulla valutazione dell'idoneità degli effetti conseguenti alle misure adottate dall'ente al fine di rimuovere le cause che hanno determinato la situazione di crisi finanziaria e di assicurare lo stabile e strutturale riequilibrio della gestione economico-finanziaria dell'Ente.

5. Al fine di verificare lo stato di attuazione delle misure previste nel piano di cui al comma 1, nonché l'efficacia delle stesse, l'organo di revisione economico-finanziaria trasmette al Ministero dell'Interno ed al Ministero dell'economia e delle finanze, con cadenza semestrale, per i due esercizi successivi all'adozione del piano stesso, apposita relazione sull'andamento della gestione e sul mantenimento degli equilibri di bilancio.

6. Al fine di incrementare adeguatamente le risorse finanziarie del Comune di Napoli e sulla scorta degli elementi desumibili dalle verifiche contabili esperite dai servizi ispettivi del Ministero dell'economia e delle finanze, al Comune è attribuito, per cinque anni, a partire dall'esercizio 2012, un contributo finanziario annuale a carico del bilancio dello Stato, sulla base di un mutuo stipulato con la Cassa Depositi e Prestiti.

7. Il contributo di cui al comma 6, nel limite massimo di 350 milioni di euro l'anno, è corrisposto dal Ministero dell'Interno entro 60 giorni dall'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di approvazione del piano di rientro dall'indebitamento pregresso».

3.0.2

BELISARIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Commissario straordinario del Comune di Napoli)

1. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi strutturali di risanamento della finanza pubblica e nel rispetto dei principi indicati dall'articolo 119 della Costituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Sindaco del comune di Napoli, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, è nominato Commissario straordinario del Governo per la ricognizione della situazione economico-finanziaria del Comune e delle società da esso partecipate, con esclusione di quelle quotate nei mercati regolamentati, e per la predisposizione ed attuazione di un piano di rientro dall'indebitamento pregresso.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri:

a) sono individuati gli istituti e gli strumenti disciplinati dal Titolo VIII del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di cui può avvalersi il Commissario straordinario, parificato a tal fine all'organo straordinario di liquidazione, fermo restando quanto previsto al comma 6;

b) su proposta del Commissario straordinario, sono nominati tre subcommissari, ai quali possono essere conferite specifiche deleghe dal Commissario, uno dei quali scelto tra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, uno tra i dirigenti della Ragioneria generale dello Stato e uno tra gli appartenenti alla carriera prefettizia o dirigenziale del Ministero dell'interno, collocati in posizione di fuori ruolo o di comando per l'intera durata dell'incarico. Per l'espletamento degli anzi detti incarichi gli organi commissariali non hanno diritto ad alcun compenso o indennità, oltre alla retribuzione, anche accessoria, in godimento all'atto della nomina, e si avvalgono delle strutture comunali. I relativi posti di organico sono indisponibili per la durata dell'incarico.

3. La gestione commissariale del comune assume, con bilancio separato rispetto a quello della gestione ordinaria, tutte le entrate di competenza e tutte le obbligazioni assunte alla data del 31 ottobre 2012. Le disposizioni dei commi precedenti non incidono sulle competenze

ordinarie degli organi comunali relativamente alla gestione del periodo successivo alla data del 31 ottobre 2012. Alla gestione ordinaria si applica quanto previsto dall'articolo 31, comma 23 della legge 12 dicembre 2011, n. 183. Il concorso agli obiettivi per gli anni 2013 e 2014 stabiliti per il comune di Napoli ai sensi del citato articolo 31 è a carico del piano di rientro. Le disposizioni di cui al comma 1 assolvono agli obblighi di cui all'articolo 193 del decreto legislativo n. 267 del 2000 per il 2012, a carico della gestione ordinaria.

4. Il piano di rientro, con la situazione economico-finanziaria del comune e delle società da esso partecipate di cui al comma 1, gestito con separato bilancio, entro il 31 dicembre 2012, ovvero entro altro termine indicato nei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui ai commi 1 e 2, è presentato dal Commissario straordinario al Governo, che l'approva entro i successivi trenta giorni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, individuando le coperture finanziarie necessarie per la relativa attuazione nei limiti delle risorse allo scopo destinate a legislazione vigente. È autorizzata l'apertura di una apposita contabilità speciale. Al fine di consentire il perseguimento delle finalità indicate al comma 1, il piano assorbe, anche in deroga a disposizioni di legge, tutte le somme derivanti da obbligazioni contratte, a qualsiasi titolo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche non scadute, e contiene misure idonee a garantire il sollecito rientro dall'indebitamento pregresso. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 243-*bis*, ad eccezione del comma 8 lettera g), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per procedere alla liquidazione degli importi inseriti nel piano di rientro e riferiti ad obbligazioni assunte alla data del 31 ottobre 2012, è sufficiente una determinazione dirigenziale, assunta con l'attestazione dell'avvenuta assistenza giuridico-amministrativa del segretario comunale ai sensi dell'articolo 97, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il Commissario straordinario potrà recedere, entro lo stesso termine di presentazione del piano, dalle obbligazioni contratte dal Comune anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. Per l'intera durata del regime commissariale di cui al presente articolo non può procedersi alla deliberazione di dissesto di cui all'articolo 246, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

6. I decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui ai commi 1 e 2 prevedono in ogni caso l'applicazione, per tutte le obbligazioni contratte anteriormente alla data di emanazione del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, dei commi 2,3 e 4 dell'articolo 248 e del comma 12 dell'articolo 255 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Tutte le entrate del comune di competenza dell'anno 2012 e dei successivi anni sono attribuite alla gestione corrente del comune di Napoli, ivi comprese quelle riferibili ad atti e fatti antecedenti all'anno 2012, purché accertate successivamente al 31 dicembre 2011.

7. Nelle more dell'approvazione del piano di rientro di cui al presente articolo, la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. concede al comune di Napoli una anticipazione di 500 milioni di euro a valere sulle prime future assegnazioni statali ad esclusione di quelli compensativi per i mancati introiti di natura tributaria.

8. Per l'attuazione del piano di rientro dall'indebitamento pregresso, il Commissario straordinario del Governo procede all'accertamento definitivo del debito e ne dà immediata comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze congiuntamente alle modalità di attuazione del piano di rientro. Fermi restando la titolarità del debito in capo all'emittente e l'ammortamento dello stesso a carico della gestione commissariale, il Commissario straordinario del Governo è altresì autorizzato, anche in deroga alla normativa vigente in materia di operazioni di ammortamento del debito degli enti territoriali con rimborso unico a scadenza, a rinegoziare i prestiti della specie anche al fine dell'eventuale eliminazione del vincolo di accantonamento, recuperando, ove possibile, gli accantonamenti già effettuati.

9. Il Commissario straordinario invia annualmente una relazione al Parlamento e al Ministero dell'interno contenente la rendicontazione delle attività svolte all'interno della gestione commissariale e l'illustrazione dei criteri che hanno informato le procedure di selezione dei creditori da soddisfare.

10. In considerazione dell'eccezionale situazione di squilibrio finanziario del Comune di Napoli, come emergente ai sensi di quanto previsto dal presente articolo, è costituito un fondo allocato su un apposito capitolo di bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione annua di 300 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2013, per il concorso al sostegno degli oneri derivanti dall'attuazione del piano di rientro approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. La restante quota delle somme occorrenti a fare fronte agli oneri

derivanti dall'attuazione del predetto piano di rientro, da riversare nel fondo di cui al successivo comma 12, è reperita mediante l'istituzione, fino al conseguimento di 40 milioni di euro annui complessivi:

a) di un'addizionale commissariale sui diritti di imbarco dei passeggeri sugli aeromobili in partenza dall'aeroporto della città e sulle navi in partenza dal porto fino ad un massimo di 1 euro per passeggero;

b) di un incremento, anche in deroga all'aliquota massima fissata dalla legislazione vigente, dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche fino al limite massimo dello 0,4 per cento.

11. Le addizionali di cui al comma precedente sono istituite, su proposta del Commissario, dalla Giunta comunale. Qualora il comune, successivamente al 31 dicembre 2014, intenda ridurre l'entità delle addizionali, adotta misure compensative la cui equivalenza finanziaria è verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze. Le entrate derivanti dalle addizionali di cui al comma precedente, ovvero dalle misure compensative di riduzione delle stesse eventualmente previste, sono versate all'entrata del bilancio del comune di Napoli. Il comune di Napoli, entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, provvede a versare all'entrata del bilancio dello Stato la somma di 40 milioni di euro annui.

12. Ai fini di quanto previsto dal comma 10, ultimo periodo, e dal comma 11, è istituito, a decorrere dall'anno 2013, un fondo allocato su un apposito capitolo di bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 40 milioni di euro annui, destinato esclusivamente all'attuazione del piano di rientro.

13. Le risorse di cui ai precedenti commi 10 e 12 non possono essere oggetto di procedure esecutive e/o cautelari».

3.0.3

AGOSTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Destinazione dei proventi dei titoli abilitativi edilizi)

1. A decorrere dal gennaio 2013, i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici, a interventi di qualificazione dell'ambiente e del paesaggio.

2. È fatto divieto agli enti locali di utilizzare i proventi derivanti dal rilascio dei titoli abilitativi e delle sanzioni previste nel decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, per spese correnti e per scopi diversi dalla loro finalità».

Art. 3-bis

3-bis.1

MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI

Sostituire l'articolo 3-bis con il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Per gli anni 2012, 2013 e 2014 il Fondo ordinario per il finanziamento dei bilanci degli enti locali dello Stato di previsione della spesa del Ministero dell'Interno è incrementato rispettivamente di 249 milioni di euro per il 2012, di 50 milioni di euro per il 2013 e di 100 milioni di euro per il 2014, da destinare all'incremento dei trasferimenti erariali ai comuni secondo i vigenti criteri di ripartizione».

Conseguentemente, all'articolo 4 apportare le seguenti variazioni:

a) al comma 1 sostituire le parole «100 milioni» e «200 milioni» rispettivamente con «50 milioni» e «100 milioni»;

b) al comma 4, sostituire le parole «498 milioni» con le seguenti: «249 milioni».

3-bis.2

MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI, CALDEROLI, DIVINA

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

Al comma 25 dell'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, dopo la lettera c), è infine aggiunto il seguente:

d) Ai fini dell'iscrizione all'elenco di cui al presente comma, i revisori dei conti degli enti locali nonché gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili in possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti pubblici territoriali non necessitano del conseguimento di crediti formativi.

3-bis.0.1

CARLONI, INCOSTANTE, ANDRIA, ARMATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-ter.

1. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui ad Equitalia SpA per l'acquisto, in qualità di cessionaria, di crediti iscritti nei ruoli coattivi principali, suppletivi e speciali delle entrate tributarie e delle violazioni al codice della strada degli enti locali, resi esecutivi e consegnati al competente Concessionario per la riscossione entro la data del 31 dicembre 2012. I crediti vengono trasferiti a titolo definitivo e pro salute, previo pagamento di un corrispettivo a carico di Equitalia SpA cessionaria ed in favore dell'Ente locale cedente. Il cessionario subentra nel titolo con la potestà di esercitare tutte le facoltà di riscossione, anche coattiva, già spettanti al cedente. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro il 31 dicembre 2012, sono stabiliti:

- a) i criteri per la determinazione del corrispettivo da riconoscersi in favore del cessionario;
- b) le modalità del suo versamento in favore dell'ente locale cedente;
- c) le condizioni dei finanziamenti concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti ad Equitalia SpA per le operazioni di cessione di cui al presente comma.

2. Il decreto di cui al comma 1 stabilisce, altresì, le modalità di formulazione delle proposte da parte degli Enti locali interessati, nonché l'ordine di ammissione alle relative operazioni che tenga conto dei seguenti criteri di priorità:

- a) entità della popolazione amministrata;
- b) ordine cronologico di eventuale approvazione della delibera di attivazione della procedura di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, introdotto dal comma 1, lettera r) dell'articolo 3 del presente decreto;
- c) appartenenza ai territori delle aree depresse».

3-bis.0.2

SANNA, FIORONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-ter.

1. L'articolo 4, comma 1 e 8 del decreto-legge 6 luglio 2012, numero 95, convertito in legge 7 agosto 2012 numero 135, si interpreta nel senso che le limitazioni ivi previste non si applicano alle società di cui al comma 3-sexies del medesimo articolo che attuano i piani di ristrutturazione e razionalizzazione di cui alla medesima disposizione.

I termini per la predisposizione dei piani di cui al periodo precedente sono prorogati di quattro mesi, a far data dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».

Art. 4

4.2

MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI, CALDEROLI, DIVINA

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«6-bis Al comma 1 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, dopo la lettera d) sono aggiunti i seguenti:

- e) per l'anno 2012, le province per 300 milioni di euro, attraverso la riduzione di cui al comma 2;
- f) per l'anno 2012, i Comuni per 2.200 milioni di euro, attraverso la riduzione di cui al comma 2.

Conseguentemente, la dotazione del Fondo di rotazione di cui al comma 1 dell'articolo 4, è ridotta, per il 2012, di 500 milioni di euro.

Art. 6

6.1

MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI, CALDEROLI, DIVINA

Sopprimere i commi 1 e 2.

Conseguentemente, al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «metodologie suddette», sopprimere le seguenti: «anche tenendo conto degli esiti dell'attività ispettiva».

6.2

TANCREDI

Sopprimere i commi 1 e 2.

6.3

THALER AUSSERHOFER, PINZGER

Al comma 3, sopprimere le parole: «e le province autonome di Trento e di Bolzano».

6.0.1

MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI, CALDEROLI, DIVINA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. I segretari provinciali, in servizio nelle province accorpate alla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, su loro richiesta inoltrata entro il 31 dicembre 2012 al Ministero dell'interno, al termine delle procedure di accorpamento, possono transitare nei ruoli amministrativi della Corte dei Conti».

6.0.2

MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI, CALDEROLI, DIVINA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Al fine di assicurare il corretto funzionamento delle funzioni di controllo della Corte dei Conti sulla gestione finanziaria degli enti locali:

a) il consiglio di Presidenza della Corte dei Conti, quale organo di autogoverno della magistratura contabile, adotta i provvedimenti necessari al fine di assicurare il più efficiente svolgimento delle funzioni giurisdizionali e di controllo intestate alla Corte, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, n. 1) e 4), della legge 27 aprile 1982, n. 186, ai quali rinvia l'articolo 10, comma 10, della legge 13 aprile 1988, n. 187.

2. Al fine di assicurare il corretto funzionamento delle funzioni di controllo della Corte dei Conti sulla gestione finanziaria degli enti locali, la Corte dei conti acquisisce le unità di personale amministrativo dagli enti territoriali, attraverso processi di mobilità individuandole tra quelle in possesso di professionalità adeguata alle funzioni di pertinenza, di cui al decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174».

6.0.3

PICHETTO FRATIN, MAZZARACCHIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. All'attuazione delle disposizioni della presente legge, comportanti modifiche della disciplina delle funzioni della Corte dei conti, si provvede con regolamento deliberato e adottato dalla Sezioni riunite della Corte stessa, ai sensi degli articoli 4 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286».

Art. 8

8.1

BONFRISCO

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. All'articolo 1, comma 439, della legge 30 dicembre 2011, n. 311 è aggiunto il seguente periodo: "Dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015, gli immobili di proprietà delle Regioni e degli enti locali, in uso per finalità istituzionali delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, sono mantenuti in locazione a titolo gratuito ai sensi

dell'art. 1339 del codice civile. Tale disposizione non incide sui vincoli del patto di stabilità interno degli enti locali, di cui all'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183".

1-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche».

8.2

TANCREDI

Al comma 3, sostituire il capoverso «6-bis», con il seguente:

«6-bis. Per l'anno 2012 e 2013, ai comuni assoggettati alle regole del patto di stabilità interno, non si applica la riduzione di cui al comma 6. Gli importi delle riduzioni da imputare a ciascun comune, definiti mediante i meccanismi di cui al secondo e terzo periodo del comma 6, non sono validi ai fini del patto di stabilità interno e sono utilizzati esclusivamente l'estinzione anticipata o riduzione del debito, inclusi gli eventuali indennizzi dovuti. Le risorse non utilizzate nel corso dell'anno, per l'estinzione anticipata o riduzione del debito sono recuperate nell'anno successivo con le modalità di cui al comma 6. A tale fine i comuni comunicano al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio del 31 marzo e secondo le modalità definite con decreto del Ministero dell'interno da adottare entro il 31 gennaio 2013, l'importo non utilizzato per l'estinzione anticipata o riduzione del debito. In caso di mancata comunicazione da parte dei comuni entro il predetto termine perentorio il recupero è effettuato nell'anno successivo per un importo pari al totale del valore della riduzione non operata. Nell'anno successivo l'obiettivo del patto di stabilità interno di ciascun ente è migliorato di un importo pari al recupero effettuato dal Ministero dell'interno nel medesimo anno».

8.3

TANCREDI

Al comma 3, al capoverso «6-bis» sostituire le parole: «estinzione o riduzione anticipata del debito» con le parole: «estinzione anticipata o riduzione del debito».

8.4

BIANCO

Al comma 3, capoverso «6-bis» sostituire le parole: «estinzione o riduzione anticipata del debito» con le parole: «estinzione anticipata o riduzione del debito».

8.5

COSTA

Al comma 3, capoverso «6-bis» sostituire le parole: «estinzione o riduzione anticipata del debito» con le parole: «estinzione anticipata o riduzione del debito».

8.6

TANCREDI

Al comma 3, capoverso «6-bis» aggiungere, alla fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui il Comune abbia utilizzato parzialmente dette risorse a causa di un debito residuo da estinguere inferiore alle risorse non tagliate ovvero nullo, tali risorse concorrono al peggioramento dell'obiettivo del patto di stabilità interno».

8.7

MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI, CALDEROLI, DIVINA

Al comma 3, sostituire il capoverso «6-ter» con il seguente:

«6-ter. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 6-bis, nel limite massimo di 500 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante pari riduzione di 500 milioni di euro del Fondo di rotazione di cui al comma 5 dell'articolo 4».

8.8

MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI, CALDEROLI, DIVINA

Al comma 3, sostituire il capoverso «6-ter» con il seguente:

«6-ter. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 6-bis, nel limite massimo di 500 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante riduzione di pari importo del Fondo di rotazione di cui al comma 1 dell'articolo 4».

8.9

MERCATALI, MARCO FILIPPI

Al comma 3, capoverso «6-ter», aggiungere il seguente :

«6-quater. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il comma 9, sono inseriti i seguenti:

"9-bis. Per gli anni 2013, 2014 e 2015 le spese per il pagamento di residui passivi in conto capitale relativi agli interventi per il riassetto territoriale nelle aree a rischio idrogeologico realizzati dai comuni e finanziati ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e dell'articolo 16, comma 1, della legge 31 luglio 2002, n. 179, sono equiparate, ai fini del patto di stabilità interno, nel limite massimo complessivo per tutti i comuni di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e di 10 milioni di euro per l'anno 2015, agli interventi di cui al comma 7.

9-ter. Alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno derivanti dall'attuazione del comma 9-bis, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e a 10 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni"».

8.10

INCOSTANTE, AGOSTINI, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, MERCATALI, SANNA, VITALI

Al comma 3, dopo il capoverso 6-ter, aggiungere il seguente:

«6-quater. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo agli anni successivi al 2011, l'ente locale inadempiente è assoggettato, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato, e comunque per un importo non superiore al 5 per cento del complesso delle spese soggette al patto di stabilità interno registrato nell'ultimo consuntivo.

8.11

TANCREDI

Al comma 3, aggiungere il seguente capoverso:

«6-quater. Per le finalità di cui al comma 6-bis è consentita ai Comuni l'estinzione parziale di mutui e prestiti con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A, anche in deroga ai contratti già sottoscritti».

8.12

BASTICO, VITALI

Al comma 3, dopo il capoverso 6-ter aggiungere il seguente:

«6-quater. Per le finalità di cui al comma 6-bis è consentita ai Comuni l'estinzione parziale di mutui e prestiti con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A, anche in deroga ai contratti già sottoscritti».

8.13

MERCATALI, MARCO FILIPPI

Al comma 3, dopo il capoverso 6-ter, aggiungere i seguenti:

«6-quater. Le province e i comuni sottoposti al patto di stabilità interno possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto relativo all'anno 2013 le spese per interventi in favore dell'edilizia scolastica e la messa in sicurezza dei siti a rischio di dissesto idrogeologico nel limite di spesa di 75 milioni di euro per l'anno 2013.

6-quinquies. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-bis, valutati in euro 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede fino a concorrenza dei relativi oneri mediante riduzione corrispondente degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera bl, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, del Bilancio dello Stato».

8.14

VITALI, BASTICO

Al comma 3, dopo il capoverso 6-ter aggiungere i seguenti:

«6-*quater*. Per l'anno 2012 la riduzione di cui al comma 6, con le modalità di seguito stabilite, si applica ai soli comuni soggetti al patto di stabilità interno per il medesimo anno.

6-*quinquies*. Al fine di incentivare il percorso associativo, nel 2013 per i comuni con popolazione compresa tra i 1000 e i 5000 abitanti che costituiscono Unioni l'obiettivo del patto di stabilità interno viene annullato dalle regioni attraverso il patto di stabilità regionale.

6-*sexies*. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dei commi 6-*quater* e 6-*quinquies*, valutati in euro 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede fino a concorrenza dei relativi oneri mediante riduzione corrispondente degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, del Bilancio dello Stato.

6-*septies*. Nel caso si verifichino scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 6-*sexies*, i Ministri competenti propongono annualmente, in sede di predisposizione del disegno di legge di stabilità, gli ulteriori interventi correttivi necessari ad assicurare, in aggiunta a quanto previsto dal comma 6-*sexies*, la copertura degli eventuali nuovi o maggiori oneri».

8.15

TANCREDI

Al comma 3 aggiungere i seguenti capoversi:

«6-*quater*. Per l'anno 2012 la riduzione di cui al comma 6, con le modalità di seguito stabilite, si applica ai soli comuni soggetti al patto di stabilità interno per il medesimo anno.

6-*quinquies*. Al fine di incentivare il percorso associativo, nel 2013 per i comuni con popolazione compresa tra i 1000 e i 5000 abitanti che costituiscono Unioni l'obiettivo del patto di stabilità interno viene annullato dalle regioni attraverso il patto di stabilità regionale».

8.16

BIANCO

Al comma 3, dopo il capoverso 6-ter aggiungere i seguenti:

«6-*quater*. Per l'anno 2012 la riduzione di cui al comma 6, con le modalità di seguito stabilite, si applica ai soli comuni soggetti al patto di stabilità interno per il medesimo anno.

6-*quinquies*. Al fine di incentivare il percorso associativo, dal 2013 per i comuni con popolazione compresa tra i 1000 e i 5000 abitanti che costituiscono Unioni o convenzioni l'obiettivo del patto di stabilità interno viene annullato dalle regioni attraverso il patto di stabilità regionale».

8.17

BONFRISCO

Al comma 3, dopo il capoverso 6-ter aggiungere i seguenti:

«6-*quater*. Per l'anno 2012 la riduzione di cui al comma 6, con le modalità di seguito stabilite, si applica ai soli comuni soggetti al patto di stabilità interno per il medesimo anno.

«6-*quinquies*. Al fine di incentivare il percorso associativo, dal 2013 per i comuni con popolazione compresa tra i 1000 e i 5000 abitanti che costituiscono Unioni o convenzioni l'obiettivo del patto di stabilità interno viene annullato dalle Regioni attraverso il patto di stabilità regionale».

8.19

TANCREDI

Al comma 3, aggiungere il seguente comma:

«3-bis. All'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 65, convertito con modificazione dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 aggiungere il seguente comma:

"6-*quinquies*. Al fine di incentivare il percorso associativo, nel 2013 per i comuni con popolazione compresa tra i 1000 e i 5000 abitanti che costituiscono Unioni l'obiettivo del patto di stabilità interno viene annullato dalle regioni attraverso il patto di stabilità regionale"».

8.20

D'ALIA

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. I comuni interessati fino alla data del 1° gennaio 2013 dagli eventi alluvionali e per i quali sia stato deliberato dal Consiglio dei Ministri lo stato di emergenza sono esclusi dal

rispetto delle disposizioni concernenti il patto di stabilità interno, nei limiti delle risorse rese disponibili ai sensi del comma 3-ter del presente articolo.

3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, valutati in 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, del Bilancio dello Stato».

8.22

ZANETTA

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. All'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 7, è inserito il seguente:

"7-bis. Per l'anno 2012, gli importi delle riduzioni da imputare a ciascuna Provincia, definiti mediante i meccanismi di cui al comma 7, non sono validi ai fini del patto di stabilità interno.".

3-ter. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: "Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg." sono sostituite dalle seguenti: "Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille kg." e le parole: "Oli lubrificanti euro 750, 00 per mille kg" sono sostituite dalle seguenti: "Oli lubrificanti euro 900,00 per mille kg."».

8.23

MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI, CALDEROLI, DIVINA

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-bis. Per gli anni 2013 e 2014 ai Comuni, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, non si applicano le disposizioni previste dal comma 1, articolo 31, legge n. 183 del 2011».

Alla copertura dell'onere derivante e fino al limite massimo di 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie di cui all'articolo 4 per l'importo complessivo di 500 milioni di euro.

8.25

TANCREDI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-bis. Per l'anno 2012 il termine di cui al comma 140, secondo periodo, dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è prorogato al 30 novembre.».

8.26

TANCREDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Per 2013 ai comuni assoggettati alle regole del patto di stabilità interno, non si applica la riduzione di cui al comma 6. Gli importi da imputare a ciascun comune, definiti mediante i meccanismi di cui al secondo e terzo periodo del comma 6, costituiscono un peggioramento del saldo finanziario di cui all'articolo 31 comma 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183.».

8.27

TANCREDI

Aggiungere il seguente comma:

«3-bis. Il comma 12-bis dell'articolo 4 del decreto-legge del 2 marzo 2012, n. 16 convertito in legge del 26 aprile 2012, n. 44, è abrogato».

8.28

MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI, CALDEROLI, DIVINA

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-bis. Al comma 7 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011, è infine aggiunto: "Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno per l'esercizio 2013, non sono

considerate le risorse utilizzate dai Comuni con popolazione tra 1.000 e 5.000 abitanti e soggetti, a partire dal 1° gennaio 2013, al Patto di Stabilità interno, per gli interventi di messa in sicurezza del territorio e le risorse finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche e allo sviluppo del territorio, di cui all'articolo 13, comma 3-*quater*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133».

8.29

AGOSTINI, VITALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, MERCATALI

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-*bis*. Per i comuni virtuosi, individuati ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti, le disposizioni di cui all'articolo 31, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, si applicano a decorrere dall'anno 2014.

3-*ter*. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, determinati nel limite massimo di 80 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede a valere sui maggiori risparmi di spesa di cui al comma 3-*quater*.

3-*quater*. Le amministrazioni centrali dello Stato assicurano una ulteriore riduzione proporzionale delle spese di cui all'articolo 7 comma 12, allegato 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per un ammontare non inferiore a 80 milioni di euro per l'anno 2013.».

8.30

NANIA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Limitatamente all'anno 2012, per i comuni della provincia di Messina, interessati dagli eventi alluvionali dei mesi di febbraio e marzo 2011 e del giorno 22 novembre 2011, le spese finanziate con risorse proprie sostenute dai medesimi e puntualmente finalizzate alla ricostruzione per un importo massimo complessivo di 50 milioni di euro, sono escluse dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno. Le spese escluse devono essere certificate e vagliate da appositi sistemi di programmazione e controllo secondo modalità definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno di cui al presente comma si provvede mediante l'utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni».

8.31

NANIA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Ai comuni della provincia di Messina interessati dagli eventi alluvionali dei mesi di febbraio e marzo 2011 e del giorno 22 novembre 2011, non si applicano le sanzioni per il mancato rispetto del patto di stabilità interno 2011, ai sensi dell'articolo 7, comma 2 e seguenti, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149».

8.0.1

TANCREDI

Dopo l'articolo , inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 aggiungere il seguente comma 26-*bis*.

"26-*bis*. In caso di mancato rispetto del Patto di stabilità interno per sentenze esecutive non si applicano le sanzioni di cui all'articolo 7 comma 2 lettera a) del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149"».

8.0.2

MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI, CALDEROLI, DIVINA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. A partire dal 1° gennaio 2013, è istituito presso Cassa depositi e prestiti un apposito Fondo per operazioni di cessione dei crediti scaduti o esigibili, anche mediante cartolarizzazione degli stessi con costi ed oneri finanziari a carico delle amministrazioni debitorie.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a favore degli Enti locali che:

a) hanno rispettato il Patto di Stabilità nell'ultimo triennio;

b) non abbiano dichiarato il dissesto finanziario, così come previsto all'articolo 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, negli ultimi dieci esercizi;

c) non abbiano decretato, negli ultimi dieci esercizi, lo scioglimento del consiglio comunale, ovvero di quello provinciale, a seguito di fenomeni di infiltrazioni e di condizionamento di tipo mafioso.

3. Alla copertura degli oneri del Fondo di cui al comma 1, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2013, a 200 milioni per l'anno 2014 e a 100 milioni per il 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione, dello stanziamento del Fondo di rotazione di cui all'articolo 4».

8.0.3

MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI, CALDEROLI, DIVINA

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disposizioni integrative e correttive per le Province)

1. All'articolo 16, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: "500 milioni", sono sostituite dalle seguenti: "400 milioni". Alla copertura finanziaria dell'onere derivante da tale disposizione si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un importo pari a 100 milioni delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 "Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio".

2. All'articolo 17, comma 13-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è soppresso il secondo periodo.

3. L'articolo 4, comma 12-bis, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, è soppresso.

4. All'articolo 7, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, dopo le parole: "pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo predeterminato", sono aggiunte le seguenti: "e comunque per un importo non superiore al tre per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo"».

8.0.4

NANIA

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disposizioni in tema di patto di stabilità interno)

1. Al fine di fronteggiare le eccezionali avversità atmosferiche nei mesi di febbraio e marzo 2011 e del giorno 22 novembre 2011, che hanno interessato i comuni e le province di Messina e di agevolare la ripresa delle attività economiche e produttive, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 dicembre 2012, gli obiettivi del patto di stabilità dei medesimi, sono migliorati in modo da determinare effetti negativi sull'indebitamento netto per un importo complessivo di euro 50 milioni di euro. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica recati dal presente comma, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente utilizzo della dotazione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189».

Art. 9

9.1

STRADIOTTO

Al comma 3, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) al comma 11, dopo le parole: "L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche" sono aggiunte le seguenti: "alle

unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,"».

Conseguentemente, dopo il comma 6-bis, aggiungere i seguenti:

«6-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, lettera a-bis), valutati in euro 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede fino a concorrenza dei relativi oneri mediante riduzione corrispondente degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, del Bilancio dello Stato.

6-quater. Nel caso si verifichino scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 3-ter, i Ministri competenti propongono annualmente, in sede di predisposizione del disegno di legge di stabilità, gli ulteriori interventi correttivi necessari ad assicurare, in aggiunta a quanto previsto dal comma 3-ter, la copertura degli eventuali nuovi o maggiori oneri».

9.2

MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI, CALDEROLI, DIVINA

Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) al comma 12-ter, primo periodo, le parole: "novanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di approvazione del modello di dichiarazione dell'imposta municipale propria e delle relative istruzioni" sono sostituite dalle seguenti: "entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'annali"».

9.3

GHEDINI, SANGALLI, BASTICO

Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) al comma 12-ter, primo periodo, le parole: "entro novanta giorni dalla data" sono sostituite dalle seguenti: "entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno"».

9.4

SANGALLI, NEROZZI

Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) al comma 12-ter, primo periodo, le parole: "entro novanta giorni dalla data" sono sostituite dalle seguenti: "entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno"».

9.5

FIORONI

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. A decorrere dall'anno 2013, i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati a seguito di calamità naturali, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, sono esentati dal pagamento della quota di imposta municipale propria riservata allo Stato di cui al comma 11 dell'articolo 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214.

3-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-bis, valutati in euro 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede fino a concorrenza dei relativi oneri mediante riduzione corrispondente degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, del Bilancio dello Stato.

3-quater. Nel caso si verifichino scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 3-ter, i Ministri competenti propongono annualmente, in sede di predisposizione del disegno di legge di stabilità, gli ulteriori interventi correttivi necessari ad assicurare, in aggiunta a quanto previsto dal comma 3-ter, la copertura degli eventuali nuovi o maggiori oneri».

9.6

MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI, CALDEROLI, DIVINA

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. Sono esentati dal pagamento dell'imposta municipale di cui all'articolo 13 del decreto-legge 201/2011, dovuta per l'unità immobiliare non adibita ad abitazione principale

del soggetto passivo, gli immobili concessi dal soggetto passivo in comodato d'uso gratuito ai familiari fino al primo grado.

La disposizione opera nel limite massimo di 500 milioni di euro per ciascuno degli esercizi 2012 e 2013; al minor introito derivante dalla disposizione, si ricorre attraverso la soppressione del comma 4 dell'articolo 8 del medesimo decreto-legge 201/2011».

9.7

MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI, CALDEROLI, DIVINA

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. L'aliquota di base dell'imposta municipale propria di cui articolo 13 del decreto-legge 201/2011, è proporzionalmente ridotta del 50 per cento e fino ad un massimo del 100 per cento per ciascuna persona non autosufficiente, così come individuate ai sensi della legge n. 104 del 1992, che appartenga al medesimo nucleo familiare.

Alla copertura dell'onere derivante dalla presente disposizione, e per un importo massimo di 10.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili delle Missioni di spesa di ciascun Ministero».

9.8

MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI, CALDEROLI, DIVINA

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 13, al comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è in fine aggiunto:

"L'imposta non è dovuta per l'anno 2013 per gli immobili accatastrati e dichiarati inagibili, nell'area interessata dal terremoto del Maggio 2012 ovvero nei Comuni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2012, n. 122.

Al minor gettito derivante dalla disposizione, si provvede mediante pari riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente delle Missioni di spesa di ciascun Ministero".».

9.9

MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI, CALDEROLI, DIVINA

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 13 del decreto-legge 201/2011, sopprimere le parole: "nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo"».

9.10

MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI, CALDEROLI, DIVINA

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 13, al primo periodo del comma 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono aggiunte le parole: "e per gli immobili ed i terreni di proprietà degli enti regionali patrimoniali detentori di alloggi destinati ad edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e convenzionata, leggasì Ater, Aler o comunque denominati"».

9.11

MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI, CALDEROLI, DIVINA

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 13, al comma 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al primo periodo, sostituire le parole: "È riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili," con le seguenti: "È riservata allo Stato la quota di imposta pari al 30 per cento dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili..."

Al minor gettito derivante dalla disposizione, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui

all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 196/2009, delle Missioni di spesa di ciascun Ministero».

9.12

VACCARI, MASSIMO GARAVAGLIA, CALDEROLI, DIVINA

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 13, al comma 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto:

"Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli immobili ed ai terreni di proprietà degli enti regionali patrimoniali detentori di alloggi destinati ad edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e convenzionata, leggasi Ater, Aler o comunque denominati"».

9.13

BASTICO, VITALI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 11 è inserito il seguente:

"11-bis. Il secondo periodo del comma 11 del presente articolo, si interpreta nel senso che il comma 17 del medesimo articolo non si applica all'intero gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili posseduti dai comuni e siti nel loro territorio"».

9.14

MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI, CALDEROLI, DIVINA

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al comma 1 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sostituire ovunque ricorrano le parole: "1° gennaio 2013" con le seguenti: "1° gennaio 2014"».

9.15

MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI, CALDEROLI, DIVINA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al comma 2 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 Dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto il seguente: "2-bis. Il soggetto attivo può affidare, anche disgiuntamente, le fasi di gestione, accertamento e riscossione, nel rispetto del disposto di cui al comma 35, dell'obbligazione tributaria, compresa la maggiorazione di cui al comma 13, ai soggetti di cui al comma 5 dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, alle autorità competenti di cui al comma 23, nonché al soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani"».

9.16

MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI, CALDEROLI, DIVINA

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«Il comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente: "La tariffa è commisurato, in tutto o in parte, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie calpestabile, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al comma 12.

Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria di cui al gruppo R allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138 iscritte o iscrिवibili nel catasto edilizio urbano, lo superficie assoggetta bile al tributo non può essere inferiore 011'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138"».

9.17

MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI, CALDEROLI, DIVINA

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Il comma 29 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente: "I comuni che applicano sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al

servizio pubblico, espressa sia in peso che in volume, o che hanno realizzato sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso possono, con regolamento, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo del tributo"».

9.18

BONFRISCO

Al comma 4, aggiungere il seguente periodo: «Fino a tale data è fatto divieto di procedere a nuovi affidamenti delle attività di gestione e riscossione delle entrate e sono prorogati, alle medesime condizioni contratti in corso».

9.19

TANCREDI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Alla lettera gg-*quinquies* del comma 2 dell'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con legge 12 luglio 2011, n. 106, è aggiunto il seguente periodo: "; nel caso in cui la posizione debitoria di cui al periodo precedente si riferisca esclusivamente a debiti verso enti locali è obbligatorio l'invio di un solo sollecito di pagamento e le procedure cautelari o esecutive previste dalla legge possono essere intraprese a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'invio di detto avviso."».

9.20

TANCREDI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-ter. Gli enti locali, le Regioni, i consorzi e le altre forme associative tra detti enti, nonché i soggetti affidatari in regime di concessione delle attività di riscossione di detti enti possono porre a carico del contribuente gli oneri della riscossione ed il rimborso degli specifici oneri connessi allo svolgimento delle singole procedure esecutive, secondo le modalità e nelle misure massime stabilite dall'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112».

9.21

TANCREDI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-quater. Al comma 34 dell'articolo 23 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 del 2011, la lettera c) è soppressa».

9.22

TANCREDI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-quater. Al termine dell'articolo 4, comma 3, decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 135, si aggiunga il seguente periodo: "Le disposizioni di cui ai commi 1 e 8 del presente articolo non si applicano alle società di cui all'articolo 52, comma 5, letto b), n. 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, a condizione che alla data del 30 giugno 2013 abbiano ad oggetto esclusivo lo svolgimento delle attività previste dallo stesso articolo 52, comma 5, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446"».

9.24

LANNUTTI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. In ogni caso, l'esenzione dall'imposta sugli immobili disposta dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, non si applica alla fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153».

9.25

TANCREDI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6.1 All'articolo 6, comma 5-quater del decreto-legge n. 16 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 44 del 2012 s.m.i., a fine comma, sono inseriti i seguenti periodi:

"Per Uffici si intendono anche gli sportelli decentrati catastali comunali. In applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, commi 5-*septies* e seguenti, non è dovuta alcuna garanzia dagli sportelli decentrati catastali comunali, in quanto trattasi di rapporti fra pubbliche amministrazioni, in attinenza con l'esercizio di funzioni fondamentali di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a) del decreto-legge n. 95 del 2012 s.m.i. da parte dei Comuni.».

9.26

MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI, CALDEROLI, DIVINA

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6.1 AI comma 13 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Tale maggiorazione è deducibile dalle imposte sul reddito"».

9.27

IZZO

Dopo il comma 6-bis aggiungere il seguente:

«6-ter. Con riferimento all'imposta municipale propria (IMU) il termine previsto del 30 novembre 2012 per la dichiarazione al catasto edilizio urbano dei fabbricati rurali iscritti nel catasto dei terreni, con esclusione di quelli che non costituiscono oggetto di inventariazione, come previsto dall'articolo 13, comma 14-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, è prorogato al 30 luglio 2013, fermo restando l'obbligatoria presentazione da parte del proprietario della denuncia agli uffici competenti della dichiarazione di rendita presunta con eventuale conguaglio disposto dai medesimi uffici. L'applicazione della presente disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri di spesa per lo Stato».

9.28

BALBONI

Dopo il comma 6-bis aggiungere il seguente:

«6-ter. Con riferimento all'imposta municipale propria (IMU) il termine previsto del 30 novembre 2012 per la dichiarazione al catasto edilizio urbano dei fabbricati rurali iscritti nel catasto dei terreni, con esclusione di quelli che non costituiscono oggetto di inventariazione, come previsto dall'articolo 13, comma 14-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è prorogato al 30 luglio 2013, fermo restando l'obbligatoria presentazione da parte del proprietario della denuncia agli uffici competenti della dichiarazione di rendita presunta con eventuale conguaglio disposto dai medesimi uffici. L'applicazione della presente disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri di spesa per lo Stato».

9.29

SARO, PERTOLDI

Dopo il comma 6-bis, aggiungere il seguente:

«6-ter. Le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale, a seguito di ricovero permanente, e a condizione che la stessa non risulti locata, rimangono ai fini fiscali e dell'Imposta Municipale Propria (IMU) unità immobiliari adibite ad abitazione principale.».

9.30

SARO, PERTOLDI

Dopo il comma 6-bis, aggiungere il seguente:

«6-ter. Le case di riposo, convenzionate con Il Servizio Sanitario Nazionale, sono esentate dal pagamento dell'Imposta Municipale Propria (IMU).».

9.0.1

TANCREDI

Dopo l'articolo, inserire seguente:

«Art. 9-bis.

1. All'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 11 è inserito il seguente comma:

"11-*bis*. Il secondo periodo del comma 11 dell'articolo 13 del comma 11 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che il comma 17 del medesimo articolo non si applica all'intero gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili posseduti dai comuni e siti nel loro territorio"».

9.0.2

TANCREDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-*bis*.

1. All'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2012, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2012, n. 214, dopo il comma 12-*ter* sono aggiunti i seguenti:

"12-*quater*. Per gli immobili indicati nell'articolo 1117, punto n. 2) del codice civile, oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile una autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata dal condominio, a cura dell'amministratore, in sostituzione dell'obbligo gravante sui condomini.

12-*quinquies*. Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti reali di godimento a tempo parziale, di cui all'articolo 69, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, l'imposta municipale propria è dovuta dai titolari del diritto a tempo parziale. La dichiarazione deve essere presentata dal condominio o dalla comunione, a cura dell'amministratore, in sostituzione dell'obbligo gravante sui contribuenti.

12-*sexies*. L'amministratore del condominio o della comunione, nei casi indicati ai commi 12-*quater* e 12-*quinquies*, è tenuto al pagamento dell'imposta ed è autorizzato a prelevare l'importo necessario dalle disponibilità finanziarie comuni, attribuendo le quote di rispettiva spettanza a ciascun titolare, con addebito nel rendiconto annuale"».

9.0.3

TANCREDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-*bis*.

1. All'articolo 13, comma 13-*bis*, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2012, n. 214, il secondo, il terzo ed quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: "L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione sul predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse si esplicano ai fini del calcolo e del pagamento dell'acconto dell'imposta, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno a cui la delibera afferisce. A tal fine, l'invio deve avvenire entro e non oltre il termine del 23 aprile. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, il pagamento dell'acconto è effettuato sulla base delle aliquote e delle detrazioni in vigore nell'anno precedente, fatto salvo il conguaglio da effettuarsi con il pagamento del saldo sulla base dell'imposta annua complessivamente dovuta in base alle modifiche deliberate nei termini di legge".

2. All'articolo 1, comma 169, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole "e le aliquote" sono sostituite dalle seguenti: ", le aliquote e le detrazioni"».

9.0.4

TANCREDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-*bis*.

1. All'articolo 14, comma 1, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole "1° gennaio 2013" sono sostituite dalle parole "1° gennaio 2014".

2. A decorrere dal 1° gennaio 2013, sulle superfici considerate ai fini dei vigenti prelievi connessi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, di cui al capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ed all'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applica una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni, i quali possono, con deliberazione del consiglio comunale, modificare in

aumento la misura della maggiorazione fino a 0,40 euro, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove è ubicato.

3. Il comma 13-*bis* dell'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2013, con riferimento alle disposizioni di cui al comma 2.

4. Per l'anno 2013 i regimi di prelievo connessi al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati adottati presso ciascun comune restano invariati rispetto al 2012, ferme restando le potestà regolamentari comunali nell'ambito del regime di prelievo rispettivamente adottato.».

9.0.5

TANCREDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-*bis*.

1. Al comma 1 dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole da: "svolto mediante l'attribuzione" a "legge 14 settembre 2011, n. 148," sono sostituite dalle seguenti: "svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale"».

9.0.6

TANCREDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-*bis*.

1. All'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 9 è sostituito dai seguenti:

"9. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al comma 12. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9-*ter*, la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa sui rifiuti urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, o della Tariffa di igiene urbana prevista dall'art. 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, o dall'art. 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Restano ferme le procedure di interscambio informativo tra i comuni e l'Agenzia del territorio di cui all'articolo 1, comma 340, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

9-*bis*. La determinazione delle riduzioni da applicare alle assegnazioni di ciascun comune, ai sensi del comma 13-*bis*, viene effettuata con decreto del ministro dell'interno di natura non regolamentare, previo accordo presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali da definire entro il 31 marzo 2013, sulla base della certificazione comunale delle superfici attualmente oggetto dei prelievi connessi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, rilevata con il supporto dell'Anci, nonché sulla base dei dati relativi alle superfici delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte nel catasto edilizio urbano, all'uopo forniti dall'Agenzia del territorio.

9-*ter*. A decorrere dall'anno successivo all'emanazione del provvedimento di cui al comma 9-*quater*, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile al tributo è pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile. I comuni adottano le più idonee forme di comunicazione ai contribuenti delle nuove superfici imponibili.

9-*quater*. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio, da emanar si previo accordo presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali entro il 31 dicembre 2014, viene certificato l'avvenuto allineamento dei dati catastali con le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica esterna ed interna di Ciascun comune. Al fine di

assicurare il massimo possibile allineamento degli archivi catastali con le predette informazioni, l'Agenzia del territorio pubblica entro il 31 marzo 2013 gli elenchi relativi a ciascun comune delle unità immobiliari ordinarie, con i rispettivi intestatari catastali, per le quali non siano disponibili le planimetrie. Gli intestatari catastali provvedono, anche su richiesta del comune, a presentare all'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio la planimetria catastale mancante del relativo immobile, sulla base di procedure semplificate disposte con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma 9-ter, per le residue unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria prive di planimetria catastale, nelle more della presentazione, l'Agenzia del territorio procede alla determinazione di una superficie convenzionale, sulla base degli elementi in proprio possesso. In tali casi il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi corrispondente è corrisposto a titolo di acconto e salvo conguaglio. Le medesime disposizioni di cui al presente comma, si applicano alle unità immobiliari per le quali è stata attribuita la rendita presunta ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come integrato dall'articolo 2, comma 5-bis del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10"».

9.0.7

TANCREDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

1. Al comma 17 dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: "sono assicurate" sono sostituite dalle parole: "possono essere applicate".».

9.0.8

TANCREDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

1. Il comma 21 dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011, n. 214, è abolito».

9.0.9

TANCREDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

1. Al comma 23 dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: "dall'autorità competente" sono sostituite dalle parole: "dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia"».

9.0.10

TANCREDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

1. Al comma 27 dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: ", compresa la maggiorazione di cui al comma 13" sono sostituite dalle parole: "La maggiorazione di cui al comma 13 si applica esclusivamente ai casi di applicazione temporanea del tributo in sede fissa; in caso di sede fissa ricorrente più volte nell'anno, la maggiorazione è dovuta una sola volta con riferimento alla superficie occupata o detenuta dal contribuente"».

9.0.11

MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI, CALDEROLI, DIVINA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Disciplina dell'addizionale provinciale al tributo ambientale –Tares)

1. Dopo il comma 28 dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 aggiungere i seguenti:

"28-bis. I comuni riscuotono il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui al comma 28 contestualmente al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), di cui al comma 1 e devono riversare quanto riscosso nel conto di tesoreria di ciascuna Provincia destinataria in quattro rate trimestrali. Le somme incassate in ciascun trimestre sono versate direttamente alla tesoreria delle Province in quattro rate da riversarsi entro i mesi di aprile, luglio ottobre e gennaio. Ciascun versamento deve comprendere tutti gli importi riscossi, nonché le quote di tributo provinciale incassate in relazione all'attività di accertamento esperita dai comuni ai fini della riscossione di imposte, tariffe e tributi relativi ad anni precedenti che costituiscono base imponibile per il computo del suddetto tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente.

28-ter. Al comune spetta una commissione, posta a carico della Provincia impositrice del tributo ambientale, nella misura dello 0,30% delle somme riscosse e riversate alla Provincia, senza importi minimi e massimi; nessuna commissione è dovuta per attività o spese sostenute ai fini del rimborso o del recupero (anche in contenzioso) del tributo provinciale; il Comune trattiene direttamente la commissione in sede di effettuazione di ciascun versamento trimestrale.

Al fine di consentire alla Provincia il riscontro sui versamenti ricevuti, il Comune deve compilare e inviare alla Provincia, contestualmente all'effettuazione dei singoli versamenti trimestrali un prospetto, sottoscritto dal funzionario responsabile ai sensi del comma 35, contenente le informazioni di dettaglio relative al versamento effettuato, con separata evidenza delle commissioni trattenute e dei versamenti relativi ad annualità precedenti, ed eventuali rettifiche degli importi.

28-quater. Il Comune, ai fini della riscossione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, assume la qualità di agente contabile e come tale deve presentare alla Provincia entro il 31 gennaio di ogni anno, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il proprio rendiconto di gestione relativo all'anno precedente, al fine di consentire la parificazione generale delle somme riversate alla Provincia a titolo di tributo ambientale per l'anno precedente.

28-quinquies. Le disposizioni dei commi 28-bis, 28-ter e 28-quater si applicano, per quanto compatibili, anche agli eventuali soggetti terzi che per effetto delle scelte organizzative comunali risultino affidatari del servizio di gestione e/o riscossione del tributo di cui al presente articolo e dei conseguenti obblighi inerenti il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente".».

9.0.12

TANCREDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

1. I commi 35 e 36 dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono sostituiti dai seguenti:

"35. Al fine di assicurare l'efficienza nella gestione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, nonché di rafforzare il ciclo di gestione dei rifiuti anche sotto il profilo del suo corretto finanziamento, il comune può affidare la gestione e la riscossione del tributo al soggetto affidatario del servizio di igiene urbana, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disponendo altresì che al medesimo soggetto resti devoluto il gettito della componente relativa alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati. Il riversamento al comune delle somme incassate a titolo di componente relativa ai servizi indivisibili deve in ogni caso avvenire non oltre il quinto giorno lavorativo successivo all'incasso.

36. Nelle more del riordino del sistema della riscossione degli enti locali, nel caso di affidamento, anche disgiunto, dell'accertamento e della riscossione del tributo ad uno dei soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), numeri, 1), 2) e 4), il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi deve essere versato esclusivamente al comune, che è tenuto ad assicurare le forme più idonee per il tempestivo pagamento degli aggi o compensi spettanti al soggetto affidatario della gestione dell'entrata. Il Comune è altresì tenuto ad assicurare che il gettito

della componente del tributo relativa ai rifiuti sia destinato tempestivamente al finanziamento del servizio di gestione dei rifiuti.

36-*bis*. Il comune, o il soggetto affidatario della gestione, previo gradimento del comune, designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso».

2. Alla fine del comma 32 dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto il seguente periodo: "In questo caso i comuni possono altresì affidare la gestione del tributo al soggetto di cui al comma 31 che provvede al riversamento delle somme incassate non oltre il quinto giorno lavorativo successivo all'incasso".».

9.0.13

TANCREDI

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

1. Al comma 169 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole "e le aliquote" sono sostituite dalle parole ", le aliquote e le detrazioni";

b) alla fine del comma è aggiunto il seguente periodo: "In caso di modificazioni delle aliquote, delle tariffe e delle detrazioni dei tributi deliberate entro i termini di cui al primo periodo, ma successivamente all'avvenuta deliberazione del bilancio di previsione, il comune adotta contestualmente la variazione del bilancio stesso.".

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dall'esercizio finanziario 2012».

9.0.14

TANCREDI

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

1. A norma dell'articolo 1, comma 2, legge 27 luglio 2000, n. 212, il diritto di abitazione disposto dall'articolo 4, comma 12-*quinqüies* del decreto-legge 2 marzo 2012 n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012 n. 44, deve intendersi riferito alla quota di possesso del coniuge non assegnatario e nei limiti di essa».

9.0.15

TANCREDI

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

1. A norma dell'articolo 1, comma 2, legge 27 luglio 2000, n. 212, gli effetti fiscali delle domande di variazione della categoria catastale presentate secondo la procedura disposta dal comma 2-*bis* dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, si intendono prodotti a far tempo dalla domanda».

9.0.16

TANCREDI

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

1. Ai fini dell'applicazione dei benefici che prevedono il requisito di iscrizione alla previdenza agricola, nell'ambito della disciplina dell'imposta municipale propria e della sua anticipazione in via sperimentale per effetto dell'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il requisito medesimo si considera conseguito nei seguenti casi:

a) imprenditori agricoli professionali che sono iscritti alla previdenza agricola ai fini del conseguimento di trattamenti pensionistici;

b) persone che, avendo svolto attività agricole, sono fruitori di trattamenti pensionistici originati da tali attività, a condizione che tali trattamenti costituiscano almeno il

50 per cento del reddito complessivo conseguito nel biennio precedente e il terreno oggetto di agevolazione ai fini dell'imposta municipale propria non possa essere considerato edificabile a norma degli strumenti urbanistici vigenti».

9.0.17

TANCREDI

Dopo l'articolo, inserire seguente:

«Art. 9-bis.

1. All'articolo 2, comma 10, lettera b), del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo le parole "tributi statali", inserire le parole "e delle sanzioni civili applicate sui contributi recuperati"».

9.0.18

TANCREDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni, la cui efficacia decorre dal 2013:

a) al comma 1,

i. al primo periodo, le parole: "capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte", sono soppresse;

ii. dopo le parole "in proporzione al prezzo", aggiungere le seguenti "o alla classificazione delle strutture ricettive";

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi:

"1-bis. I gestori delle strutture ricettive sono responsabili del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile d'imposta si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo si applica l'articolo 1, commi da 158 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

1-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a Roma Capitale. Restano ferme le misure di imposta stabilite dall'articolo 14, comma 16, lettera e) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

1-quater. Alle spese finanziate con il gettito dell'imposta di soggiorno non si applicano limiti ed i divieti di cui al comma 8 dell'articolo 6 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122".

c) al comma 3, primo periodo, le parole da "Con regolamento da adottare" fino a "nel predetto regolamento" sono abolite; l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Nell'anno di istituzione, l'imposta si applica a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo all'emanazione del relativo regolamento comunale, salva l'eventuale indicazione di data successiva nel regolamento medesimo. Le variazioni delle tariffe disposte dal comune entro i termini di legge, ma successivamente al primo gennaio dell'anno di riferimento delle variazioni medesime, decorrono dal mese successivo alla data di esecutività della deliberazione di variazione".

d) al comma 3-bis, dopo le parole "comuni nel cui territorio insistono isole minori", aggiungere "o che sono sedi di Autorità portuale di cui all'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, o comunque sedi di porti di categoria II, classi I, II e III di cui alla classificazione recata dall'articolo 4 della medesima legge».

9.0.19

TANCREDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

1. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il comma 5 dell'articolo 9 è così sostituito:

"5. Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni possono con proprio regolamento:

a) introdurre l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal citato decreto legislativo n. 218 del 1997, e gli altri strumenti di deflazione del contenzioso, sulla base dei criteri stabiliti dal citato decreto legislativo n. 218 del 1997, prevedendo anche che il pagamento delle somme dovute possa essere effettuato in forma rateale, senza maggiorazione di interessi.

b) stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri;

c) stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari;

d) prevedere il diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili, stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, avuto anche riguardo alle modalità ed alla frequenza delle varianti apportate agli strumenti urbanistici;

e) determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso;

f) stabilire ulteriori condizioni ai fini dell'applicazione delle disposizioni del secondo periodo della lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, riguardante i terreni considerati non fabbricabili, anche con riferimento alla quantità e qualità di lavoro effettivamente dedicato all'attività agricola da parte dei soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 58 e del proprio nucleo familiare;

g) prevedere che una percentuale del gettito dell'imposta municipale propria sia destinata al potenziamento degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate, anche comprendendo nel programma di potenziamento la possibilità di attribuire compensi incentivanti al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento all'impianto e allo sviluppo delle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni con la legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni e integrazioni».

9.0.20

TANCREDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera a), le parole ", anche a fini pubblicitari" sono abolite;

b) al comma 2, dopo la lettera a) è inserita la lettera:

"a-bis) nel caso di impianti pubblicitari di qualsiasi tipo, nonché di insegne di esercizio di superficie complessiva superiore a cinque metri quadrati, anche se installati su suolo privato, il presupposto del tributo, in luogo dell'occupazione, è l'esposizione pubblicitaria misurata in ragione della dimensione del messaggio pubblicitario e delle caratteristiche dell'impianto, sulla base di metodi appropriati in relazione alle diverse tipologie di impianti";

c) al comma 2, alla lettera d) sono abolite le parole "le sanzioni" e dopo la medesima lettera è aggiunta la seguente:

"d-bis) Le sanzioni sono determinate sulla base dei principi di cui ai decreti legislativi numeri 471, 472, e 473 del 1997, nonché tenendo conto delle modalità attualmente previste per la tassa sull'occupazione di spazi e aree pubbliche e per l'imposta comunale sulla pubblicità";

d) al comma 2, dopo la lettera f) sono aggiunte le seguenti lettere:

"g) il regolamento determina le misure delle indennità di occupazione, commisurate alle tariffe che sono comunque applicabili, nei casi di abusivismo;

h) conferma degli obblighi di regolamentazione comunale delle modalità e dei requisiti per le concessioni di spazi pubblici e per l'esposizione o gestione dei mezzi pubblicitari"».

9.0.21

TANCREDI

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

1. All'articolo 3, comma 11, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, è aggiunto alla fine il seguente periodo: "Le regioni e gli enti locali possono disporre, nelle forme previste per gli atti di regolamentazione dei rispettivi tributi, un diverso importo ai fini dell'applicazione del comma 10, anche in relazione alle specificità dei tributi di propria rispettiva competenza. Tale eventuale regolamentazione non si applica alla riscossione di crediti già oggetto di iscrizione a ruolo".

9.0.22

TANCREDI

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

1. All'articolo 12, comma 5, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, sono aggiunte alla fine le parole: ", nonché agli enti locali, alle regioni e alle relative società concessionarie abilitate alla rappresentanza dei predetti enti nel processo tributario"».

9.03

TANCREDI

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

1. I consumi per l'illuminazione pubblica e per l'esercizio delle attività di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica rimangono assoggettati all'aliquota dello 0,0031 per ogni chilowattora».

9.0.24

TANCREDI

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

1. All'articolo 63, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, aggiungere il seguente punto 6:

"6. In caso di occupazioni per le quali il servizio viene erogato agli utenti finali da una società intermediaria e non dalla società proprietaria o concessionaria dell'impianto, il canone è dovuto da quest'ultima e per utenti finali si intendono i consumatori finali che ricevono il servizio dalla società intermediaria, aventi sede o domicilio nel comune"«.

9.0.25

TANCREDI

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

1. All'articolo 81, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e smi, dopo le parole "unioni di comuni nonché i membri delle giunte di comuni e province", aggiungere le seguenti parole: "e i componenti degli esecutivi degli organi di decentramento dei comuni capoluogo delle zone individuate come aree metropolitane ai sensi dell'articolo 22 del presente testo unico e dell'articolo 23 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e smi".

2. All'articolo 86, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e smi, dopo le parole "per i presidenti dei consigli circoscrizionali nei casi in cui il comune abbia attuato nei loro confronti un effettivo decentramento di funzioni", aggiungere le seguenti parole: ", per i componenti degli esecutivi degli organi di decentramento dei comuni capoluogo delle zone individuate come aree metropolitane ai sensi dell'articolo 22 del presente testo unico e dell'articolo 23 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e smi"».

9.0.26

MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI, CALDEROLI, DIVINA

Dopo l'**articolo 9**, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Disposizioni sul personale a seguito del riordino delle Province)

1. All'articolo 16, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "In vista del riordino previsto dall'articolo 17 del presente decreto, le Province rivedono le loro dotazioni organiche e adottano le misure di gestione delle eventuali situazioni di soprannumero di cui all'articolo 2, comma 11, e seguenti"».

9.0.27

TANCREDI

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Riscossione delle quote comunali già in carico ad Equitalia)

1. Al fine di assicurare le condizioni per l'ordinata riorganizzazione dei servizi relativi alla riscossione delle entrate comunali, le modalità di attuazione della lettera *gg-ter*) dell'articolo 7, comma 2, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni con legge 12 luglio 2011, n. 106, sono stabilite, in modo che sia salvaguardata l'efficacia delle procedure esecutive in corso, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, da emanarsi previo accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, entro il 31 marzo 2013.

3. Il decreto di cui al comma 1 stabilisce, tra l'altro, le modalità di subentro nella gestione delle posizioni debitorie, già in carico agli agenti della riscossione, da parte dei Comuni o dei soggetti da questi incaricati a norma delle leggi vigenti in materia, attraverso la piena operabilità del sistema informativo utilizzato da Equitalia, nel rispetto delle leggi vigenti sull'accesso alle informazioni in materia di riscossione. Il medesimo provvedimento stabilisce termini temporali differenziati in un periodo massimo di dieci anni per la progressiva cessazione da parte delle aziende del gruppo Equitalia S.p.A. delle attività esecutive connesse alla riscossione coattiva delle entrate comunali, a seconda delle diverse tipologie di debito e dello stato di esecuzione delle posizioni debitorie in carico alle aziende stesse alla data del 30 giugno 2013.

4. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero dell'interno, da emanarsi entro il 30 giugno 2013, previa intesa sancita presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono stabilite le modalità di regolazione delle posizioni debitorie e creditorie tra i comuni ed Equitalia, in essere o in formazione alla data di emanazione del decreto stesso, determinatesi a seguito delle procedure di riscossione dei crediti comunali tramite ruolo esattoriale, in modo che la chiusura di tali posizioni a seguito delle comunicazioni di inesigibilità e delle richieste di rimborso di cui agli articoli 17 e 19 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 risulti sostenibile per i soggetti coinvolti, anche alla luce della progressiva entrata in vigore dei nuovi principi contabili di cui alla legge 31 dicembre 2009, n. 196».

Art. 10

10.1

MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI, CALDEROLI, DIVINA

Sostituire la rubrica del Titolo II, con la seguente: «Città metropolitane, Province e Comuni».

10.2

MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI, CALDEROLI, DIVINA

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. A partire dal Gennaio 2013, sono soppressi i contributi delle amministrazioni provinciali e comunali a favore della Scuola Superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale (SSPAL)».

10.3

DE SENA

Al comma 7, alla fine del primo periodo, dopo le parole «e da un rappresentante dell'UPI» inserire le seguenti «e da due Segretari eletti fra gli iscritti all'Albo».

10.4

MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI, CALDEROLI, DIVINA

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. al Capo II del Testo unico delle disposizioni concernenti gli Enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di rendere facoltativa, per i Comuni e le Province, la nomina del segretario titolare dipendente dall'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciale è apportata la seguente modifica: "articolo 97, comma 1", dopo le parole: "il Comune e la provincia hanno", sono inserite le seguenti: "la facoltà di avvalersi di"».

10.5

VACCARI, MASSIMO GARAVAGLIA, CALDEROLI, DIVINA

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«9-bis. Al comma 1, infine, il seguente comma dell'articolo 2 del decreto-Legge 6 luglio 2012, n. 95, dopo le parole: "degli enti di ricerca", sono aggiunte le seguenti parole: "degli enti locali"».

10.6

MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI, CALDEROLI, DIVINA

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«9-bis. Le funzioni di segretario comunale e provinciale possono essere svolte anche da avvocati e dottori commercialisti iscritti nei rispettivi albi professionali».

10.0.1

MARCO FILIPPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

1. Le disposizioni relative alle indennità di funzione dei Presidenti di Circoscrizione delle città capoluogo di provincia con popolazione superiore ai 100.000 abitanti di cui all'articolo 23, comma 22, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applicano esclusivamente ai singoli enti per i quali ha luogo il primo rinnovo del rispettivo consiglio in data successiva al 6 dicembre 2011, con efficacia dalla data del medesimo rinnovo».

10.0.2

NANIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Credito d'imposta e finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione dei territori colpiti dall'alluvione del 2011 in provincia di Messina)

1. Per soddisfare le esigenze delle popolazioni della provincia di Messina colpite dalle alluvioni dei mesi di febbraio e marzo 2011 e del giorno 22 novembre 2011, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è concesso un contributo con le modalità del finanziamento agevolato sulla base dei danni effettivamente verificatisi. A tal fine i soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei territori delle medesima provincia possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione con l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, fino ad un massimo di 6.000 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al fine di concedere finanziamenti agevolati ai soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali.

2. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze è concessa la garanzia dello Stato di cui al precedente comma e sono definiti i criteri e le modalità di operatività della stessa, nonché le modalità di monitoraggio ai fini del rispetto dell'importo massimo di cui al periodo precedente. La garanzia dello Stato di cui al presente comma è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

3. In caso di accesso ai finanziamenti agevolati accordati dalle banche ai sensi del presente articolo, in capo al beneficiario del finanziamento matura un credito di imposta, fruibile esclusivamente in compensazione, in misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti.

Le modalità di fruizione del credito di imposta sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate nel limite dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 6. Il credito di imposta è revocato, in tutto o in parte, nell'ipotesi di risoluzione totale o parziale del contratto di finanziamento agevolato.

4. Il soggetto che eroga il finanziamento agevolato comunica con modalità telematiche all'Agenzia delle entrate gli elenchi dei soggetti beneficiari, l'ammontare del finanziamento concesso a ciascun beneficiario, il numero e l'importo delle singole rate.

5. I finanziamenti agevolati, di durata massima venticinquennale, sono erogati e posti in ammortamento sulla base degli stati di avanzamento lavori relativi all'esecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi e alle acquisizioni di beni necessari all'esecuzione degli interventi ammessi a contributo. I contratti di finanziamento prevedono specifiche clausole risolutive espresse, anche parziali, per i casi di mancato o ridotto impiego del finanziamento, ovvero di utilizzo anche parziale del finanziamento per finalità diverse da quelle indicate nel presente articolo.

6. Al fine dell'attuazione del presente articolo, è autorizzata la spesa massima di 450 milioni di euro annui a decorrere dal 2013.

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articoli, per la compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno di cui al presente comma si provvede mediante l'utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni».

10.0.3

BATTAGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

1. All'articolo 10-bis del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, dopo il comma I è aggiunto il seguente:

"1-bis. Entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto d'imposta, il contribuente ha facoltà di richiedere la liquidazione derivante dai controlli automatici, di cui all'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e all'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, agli Uffici competenti, a seguito del controllo formale delle dichiarazioni, per poter procedere al pagamento rateizzato di quanto dovuto."

2. All'articolo 10-ter del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto d'imposta, il contribuente ha facoltà di richiedere la liquidazione derivante dai controlli automatici, di cui all'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e all'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, agli Uffici competenti, a seguito del controllo formale delle dichiarazioni, per poter procedere al pagamento rateizzato di quanto dovuto."».

10.0.4

BUTTI, ADAMO, MANTOVANI, TOMASSINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni in materia di gestione della Casa da Gioco di Campione d'Italia)

1. Per la gestione della casa da gioco di Campione d'Italia il Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, autorizza la costituzione di una apposita società per azioni soggetta a certificazione di bilancio e sottoposta alla vigilanza degli stessi Ministeri. Al capitale della società partecipa esclusivamente il comune di Campione d'Italia. Detto comma approva e trasmette al Ministero dell'interno, entro il 28 febbraio 2013 l'atto costitutivo e lo statuto della società, sottoscritti dal legale rappresentante dell'ente. La società di certificazione deve essere iscritta nel registro dei revisori contabili ed individuata dal Ministero dell'interno. L'utilizzo dello stabile comunale della casa da gioco ed i rapporti tra la società di gestione ed il comune di Campione d'Italia, sono disciplinati da apposita convenzione stipulata tra le parti.

2. A decorrere dall'inizio di attività della società di cui al precedente comma sul totale dei proventi annuali in franchi svizzeri di tutti i giochi al netto del prelievo fiscale, se superiori a franchi svizzeri 130 milioni, verrà individuato, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, un contributo in franchi svizzeri del 3 per cento fino a 160 milioni, del 10 per cento sui successivi 10 milioni, del 13 per cento sui successivi 10 milioni e del 16 per cento sulla parte eccedente. Entro il 30 novembre 2015 e successivamente ogni biennio, il Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, procederà alla verifica della percentuale del contributo di cui sopra da applicare agli esercizi successivi e, se del caso, all'adeguamento della stessa con decreto interministeriale, sentiti il comune di Campione d'Italia e gli enti territoriali beneficiari del contributo. Detto ammontare verrà assegnato per il 40 per cento alla provincia di Como, per il 20 per cento alla provincia di Varese, per il 16 per cento alla provincia di Lecco e per il 24 per cento al Ministero dell'interno. Le somme attribuite allo Stato sono versate alla pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione dell'entrata e sono riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, alla pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Le somme attribuite alle province potranno essere utilizzate anche per investimenti Il favore dell'economia del territorio sentita la competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Dalla data di inizio di attività della società conseguentemente cessano di avere efficacia le disposizioni previste dai commi 37 e 38 dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448».

Art. 11

11.1

[BASTICO, BARBOLINI, BERTUZZI, GHEDINI, MERCATALI, NEROZZI, PIGNEDOLI, SANGALLI, S](#)
[OLIANI, VITALI, ZAVOLI](#)

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 3-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 8 è inserito il seguente:

"8-*bis*. I comuni individuati nell'allegato 1 al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e le Unioni di comuni a cui gli stessi aderiscono, per le annualità 2012 e 2013, sono autorizzati ad incrementare le risorse decentrate fino ad un massimo del 5 per cento della spesa di personale, calcolata secondo i criteri applicati per l'attuazione dell'articolo 1, commi 557 e 562, della legge n. 27 dicembre 2006, n. 296. Le amministrazioni comunali nel determinare lo stanziamento integrativo devono in ogni caso assicurare il rispetto del Patto di stabilità interno nonché delle disposizioni di cui all'articolo 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Gli stanziamenti integrativi sono destinati a finanziare la remunerazione delle attività e delle prestazioni rese dal personale in relazione alla gestione dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici ed alla riorganizzazione della gestione ordinaria"».

11.2

[TANCREDI](#)

Al comma 1 premettere il seguente:

«01: All'articolo 3-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 8 è inserito il seguente:

"9. I comuni individuati nell'allegato 1 al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 e le Unioni di comuni a cui gli stessi aderiscono, per le annualità 2012 e 2013, sono autorizzati ad incrementare le risorse decentrate fino ad un massimo del 5 per cento della spesa di personale, calcolata secondo i criteri applicati per l'attuazione dei commi 557 e 562 dell'articolo unico della legge n. 27 dicembre 2006, n. 296. Le amministrazioni comunali nel determinare lo stanziamento integrativo devono in ogni caso assicurare il rispetto del Patto di stabilità nonché delle disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Gli stanziamenti integrativi sono destinati a finanziare la remunerazione delle attività e delle prestazioni rese dal personale in relazione alla gestione dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici ed alla riorganizzazione della gestione ordinaria"».

11.3

[PARDI, MASCITELLI](#)

Al comma 1, lettera a), numero 2, capoverso comma 1-bis, primo periodo, dopo le parole: «siano assicurati criteri, aggiungere le seguenti: «di controllo».

11.4

BUGNANO, PARDI

Al comma 1, lettera a) dopo il numero 5, inserire il seguente:

5.1) all'articolo 8 comma 1 le parole: «30 novembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2013».

Conseguentemente, al comma 13, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «A copertura dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera a) numero 5.1, il Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con proprio decreto dirigenziale, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede ad incrementare la misura del prelievo erariale unico in materia di giochi pubblici al fine di assicurare corrispondenti maggiori entrate».

11.5

GHEDINI, BARBOLINI, BASTICO, BERTUZZI, MERCATALI, NEROZZI, PIGNEDOLI, SANGALLI, S OLIANI, VITALI, ZAVOLI

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 5) inserire il seguente:

«5.1) all'articolo 7, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:

"1-ter. È disposta l'esclusione dal patto di stabilità interno, per il periodo 2012-2014, delle spese sostenute dai Comuni di cui all'articolo 1, comma 1, con risorse proprie provenienti da erogazioni liberali e donazioni da parte di cittadini privati ed imprese e puntualmente finalizzate a fronteggiare gli eccezionali eventi sismici e la ricostruzione per un importo massimo complessivo, per ciascun anno, di 20 milioni di euro. Le spese escluse dal patto di stabilità interno devono essere certificate e vagliate da appositi sistemi di programmazione e controllo secondo modalità definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Ai relativi oneri, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, si provvede fino a concorrenza dei relativi oneri mediante riduzione corrispondente degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, del Bilancio dello Stato. Nel caso si verifichino scostamenti rispetto alle previsioni di cui al presente comma, i Ministri competenti propongono annualmente, in sede di predisposizione del disegno di legge di stabilità, gli ulteriori interventi correttivi necessari ad assicurare, in aggiunta a quanto previsto, la copertura degli eventuali nuovi o maggiori oneri"».

11.6

TANCREDI

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 5-bis) aggiungere il seguente:

«5-ter) Al fine di compensare le minori risorse derivanti dagli eventi sismici, con riferimento a tributi ed entrate di natura patrimoniale diverse dall'imposta municipale propria, è attribuita alla gestione commissariale la somma di 25 milioni di euro per il 2012, da ripartire tra i comuni di cui al decreto legge 2012 n. 74, convertito con legge del 1º agosto 2012, n. 122, sulla base di criteri da determinarsi sulla base di accordo presso la Conferenza Stato – città e autonomie locali».

Conseguentemente, alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica recati dal presente comma si provvede mediante corrispondente utilizzo della dotazione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n.189.

11.7

PARDI, MASCITELLI

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 5-bis), aggiungere il seguente:

«5-ter) all'articolo 8, dopo il comma 15-quater, sono aggiunti i seguenti:

"15-quinquies. Al fine di compensare le minori risorse derivanti dagli eventi sismici, con riferimento a tributi ed entrate di natura patrimoniale diverse dall'imposta municipale propria, è attribuita alla gestione commissariale la somma di 25 milioni di euro per il 2012, da ripartire

tra i comuni di cui al presente decreto sulla base di criteri da determinarsi sulla base di accordo presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali.

15-sexies. Alla compensazione degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica recati dal comma 15-quinquies si provvede mediante corrispondente utilizzo della dotazione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189"».

11.8

MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI, CALDEROLI, DIVINA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. 1. All'articolo 13, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n.183, e che modifica il comma 3-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, viene sostituita la frase: "Scaduto il predetto termine, su nuova istanza del ereditare, provvede la Ragioneria territoriale dello Stato competente per territorio, che, ove necessario, nomina un commissarioad acta con oneri a carico dell'ente territoriale" con la seguente:

a) scaduto il predetto termine, su nuova istanza del creditore, la Ragioneria territoriale dello Stato competente per territorio provvede alla certificazione del credito precisando altresì come questo debba essere garantito comunque dall'ente emittente;

b) nel caso di cui al comma a), il Commissario, di cui all'articolo 2 del decreto-legge n.52/2012, assume l'incarico di commissario ad acta con oneri a carico dell'ente territoriale».

11.9

TANCREDI

Dopo il comma 1, inserire il seguente comma:

«1-bis. 1. Per i comuni di cui al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, gli importi dei tributi di spettanza dei comuni non percepiti dai medesimi per effetto dell'esclusione dei fabbricati danneggiati di cui all'articolo 8, coroma 3, del medesimo decreto legge n. 74 del 2012 sono compensati attraverso trasferimenti a carico della gestione commissariale».

11.10

MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI, CALDEROLI, DIVINA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis 1. All'articolo 3, comma 9 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, sostituire le parole: "sei mesi" con le seguenti: "diciotto mesi"».

11.11

PIGNEDOLI, BERTUZZI, BARBOLINI, BASTICO, GHEDINI, MERCATALI, NEROZZI, SANGALLI, S OLIANI, VITALI, ZAVOLI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, la lettera b-bis) è sostituita dalla seguente:

"b-bis) la concessione, previa presentazione di perizia giurata, di contributi per il risarcimento dei danni economici subiti da prodotti DOP, quali Grana Padano e Parmigiano Reggiano, in corso di maturazione ovvero di stoccaggio ai sensi del Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti, in strutture ubicate nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto. Alla concessione dei contributi di cui alla presente lettera è riservata una somma pari a 30 milioni di euro. Ai relativi oneri, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, del Bilancio dello Stato. Nel caso si verifichino scostamenti rispetto alle previsioni di cui al presente comma, i Ministri competenti propongono annualmente, in sede di predisposizione del disegno di legge di stabilità, gli ulteriori interventi correttivi necessari ad assicurare, in aggiunta a quanto previsto, la copertura degli eventuali nuovi o maggiori oneri"».

11.12

MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI, CALDEROLI, DIVINA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis.1. AI quarto periodo dell'articolo 31 del decreto-legge n. 78 del 2010, sostituire le parole "delle somme iscritte a ruolo", con le parole "di tutte le somme dovute". La disposizione opera nel limite di 2.000 milioni di euro per l'anno 2012 e 4.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.

Compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e con le assegnazioni già disposte, l'autorizzazione di spesa iscritte nella Tabella E, allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183, alla rubrica Sviluppo economico, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativo al Fondo per lo sviluppo e la coesione, iscritte nel cap. 8425, è ridotta di 2.000 milioni di euro per l'anno 2012 e di 4.000 milioni per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.

11.13

MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI, CALDEROLI, DIVINA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis.1. AI primo periodo dell'articolo 28-quater del DPR 29 settembre 1973, n. 602, sopprimere le parole "a seguito di iscrizione a ruolo". Conseguentemente, al secondo periodo del medesimo, sostituire le parole "delle somme dovute a seguito dell'iscrizione a ruolo" con le parole "di tutte le somme dovute"».

La disposizione opera nel limite di 2.000 milioni di euro per l'anno 2012 e 4.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.

Compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e con le assegnazioni già disposte, l'autorizzazione di spesa iscritte nella Tabella E, allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183, alla rubrica Sviluppo economico, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativo al Fondo per lo sviluppo e la coesione, iscritte nel cap. 8425, è ridotta di 2.000 milioni di euro per l'anno 2012 e di 4.000 milioni per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.

11.14

ADERENTI, MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI, CALDEROLI, DIVINA

Al comma 1-quater, primo periodo, sostituire le parole: «al territorio del comune di Motteggiana», con le seguenti: «ai territori dei comuni di Motteggiana e Castel d'Ario.».

Conseguentemente, al secondo periodo, in fine, sostituire le parole: «è inserito, nell'elenco della provincia di Mantova, il seguente comune: "Motteggiana"», con le seguenti: «sono inseriti, nell'elenco della provincia di Mantova, i seguenti comuni: "Motteggiana e Castel d'Ario."».

11.15

D'ALIA

Dopo il comma 1-quater, inserire il seguente:

«1-quinquies. Per i comuni di cui al decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, gli importi dei tributi di spettanza dei comuni non percepiti dai medesimi per effetto dell'esclusione dei fabbricati danneggiati di cui all'articolo 8, comma 3, del medesimo decreto legge n. 74 del 2012 sono compensati attraverso trasferimenti a carico della gestione commissariale».

11.16

AGOSTINI, FIORONI, FERRANTE

Dopo il comma 1-quater, aggiungere i seguenti:

«1-quinquies. All'articolo 8 del decreto 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

"3-bis. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche al comune di Marsciano colpito dagli eventi sismici del 15 dicembre 2009 di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 7 gennaio 2010.

3-ter. Per il comune di cui al comma 3-bis non è dovuta la quota di imposta riservata allo Stato di cui all'articolo 13, comma 11 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, così come modificato dall'articolo 4, comma 5, lettera g), del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e non si applica il comma 17 del medesimo articolo.

3-*quater*. Il comune di cui al comma 3-*bis* può esentare dalla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507, le occupazioni necessarie per le opere di ricostruzione. Le mancate entrate per il comune sono compensate con trasferimenti a carico dello Stato".

13-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 13-*bis*, valutati in 300.00 euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

11.17

[BARBOLINI](#), [BASTICO](#), [BERTUZZI](#), [GHEDINI](#), [MERCATALI](#), [NEROZZI](#), [PIGNEDOLI](#), [SANGALLI](#), [S](#)
[OLIANI](#), [VITALI](#), [ZAVOLI](#)

Dopo il comma 1-quater, inserire i seguenti commi:

«1-*quinquies*. All'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con legge del 1º agosto 2012, n. 122, dopo il comma 4-*ter* aggiungere il seguente comma:

"4-*quater*. Al fine di compensare le minori risorse derivanti dagli eventi sismici, con riferimento a tributi ed entrate di natura patrimoniale diverse dall'imposta municipale propria, è attribuita alla gestione commissariale la somma di 25 milioni di euro per il 2012, da ripartire tra i comuni di cui al decreto legge 2012 n. 74, convertito con legge del 1º agosto 2012, n. 122, sulla base di criteri da determinarsi sulla base di accordo presso la Conferenza Stato - città e autonomie locali".

1-*sexies*. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-*quinquies*, valutati in euro 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede fino a concorrenza dei relativi oneri mediante riduzione corrispondente degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, del Bilancio dello Stato.

1-*septies*. Nel caso si verifichino scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1-*sexies*, i Ministri competenti propongono annualmente, in sede di predisposizione del disegno di legge di stabilità, gli ulteriori interventi correttivi necessari ad assicurare, in aggiunta a quanto previsto dal comma

1-*sexies*, la copertura degli eventuali nuovi o maggiori oneri».

11.18

[BARBOLINI](#), [BASTICO](#), [BERTUZZI](#), [GHEDINI](#), [MERCATALI](#), [NEROZZI](#), [PIGNEDOLI](#), [SANGALLI](#), [S](#)
[OLIANI](#), [VITALI](#), [ZAVOLI](#)

Dopo il comma 1-quater inserire i seguenti:

«1-*quinquies*. La sospensione disposta dall'articolo 8, comma 1, numero 9), del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2012, n. 122, è prorogata sino al 16 giugno 2013.

1-*sexies*. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-*quinquies*, valutati in euro 75 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede fino a concorrenza dei relativi oneri mediante riduzione corrispondente degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, del Bilancio dello Stato.

1-*septies*. Nel caso si verifichino scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1-*sexies*, i Ministri competenti propongono annualmente, in sede di predisposizione del disegno di legge di stabilità, gli ulteriori interventi correttivi necessari ad assicurare, in aggiunta a quanto previsto dal comma

1-*opties*, la copertura degli eventuali nuovi o maggiori oneri».

11.19

[BARBOLINI](#), [BASTICO](#), [BERTUZZI](#), [GHEDINI](#), [MERCATALI](#), [NEROZZI](#), [PIGNEDOLI](#), [SANGALLI](#), [S](#)
[OLIANI](#), [VITALI](#), [ZAVOLI](#)

Dopo il comma 1-quater, inserire i seguenti:

«1-*quinquies*. Per i comuni di cui al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1^o agosto 2012, n. 122, gli importi dei tributi di spettanza dei comuni non percepiti dai medesimi per effetto dell'esclusione dei fabbricati danneggiati di cui all'articolo 8, comma 3, del medesimo decreto legge n. 74 del 2012, sono compensati attraverso trasferimenti a carico della gestione commissariale.

1-*sexies*. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-*quinquies*, valutati in euro 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede fino a concorrenza dei relativi oneri mediante riduzione corrispondente degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, del Bilancio dello Stato.

1-*septies*. Nel caso si verifichino scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1-*sexies*, i Ministri competenti propongono annualmente, in sede di predisposizione del disegno di legge di stabilità, gli ulteriori interventi correttivi necessari ad assicurare, in aggiunta a quanto previsto dal comma

1-*opties*. La copertura degli eventuali nuovi o maggiori oneri».

11.20

MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI, CALDEROLI, DIVINA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Al comma 7 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per gli anni 2012 e 2013 alle Province di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2012, n. 122, non si applicano le disposizioni recate dal presente comma, fermo restando il complessivo importo delle riduzioni ivi previste di 500 milioni di euro per l'anno 2012 e di 1.000 milioni di euro per l'anno 2013».

11.21

MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI, CALDEROLI, DIVINA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Ai Comuni, ricompresi all'ord. 2 allegato 1 del Dipartimento della Protezione Civile del 02 giugno 2012, e alle Province indicate all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1^o agosto 2012, n. 122, si attribuisce un saldo patto di stabilità interno dell'esercizio 2013 pari a zero, a parità di saldi complessivi previsti dalla legge 12 novembre 2012, n. 183».

11.22

GHEDINI, SANGALLI

Al comma 3-ter, lettera a), capoverso «1-bis», dopo le parole: «eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012» inserire le seguenti: «o che, anche se non direttamente danneggiate dal sisma, abbiano registrato, nei quattro mesi successivi allo stesso, una riduzione del fatturato o della produzione lorda vendibile superiori al 30 per cento rispetto alla media annua di riferimento».

11.23

FONTANA

Al comma 3-ter, lettera a), capoverso «1-bis», dopo le parole: «Reggio Emilia», inserire le seguenti: «Sabbioneta, Cicognolo».

11.24

BARBOLINI, BASTICO, BERTUZZI, GHEDINI, MERCATALI, NEROZZI, PIGNEDOLI, SANGALLI, S OLIANI, VITALI, ZAVOLI

Dopo il comma 3-ter inserire il seguente: «3-quater. All'articolo 67-octies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Possono altresì usufruire del credito di imposta di cui al comma 1 le imprese ubicate nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2012, n. 122, che pur non beneficiando dei contributi ai fini del risarcimento del danno, sono tenute

al rispetto degli adempimenti di cui all'articolo 3, comma 10, del medesimo decreto n. 74 del 2012, per la realizzazione dei medesimi interventi».

b) al comma 3, le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1 e 1-bis.».

11.25

D'ALIA

Dopo il comma 3-ter, inserire i seguenti:

«3-*quater*. All'articolo 67-*octies*. del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è aggiunto il seguente comma:

«1-*bis*. Possono altresì usufruire del credito di imposta di cui al comma 1, anche le imprese ubicate nei territori di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122 che pur non beneficiando dei contributi ai fini del risarcimento del danno sono tenute al rispetto degli adempimenti di cui all'articolo 3, comma 10, della medesima legge 1 agosto 2012, n. 122»

3-*quinquies*. Agli oneri derivanti dal comma 3-*quater*, valutati in 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, del Bilancio dello Stato».

11.26

GHEDINI, BARBOLINI, BASTICO, BERTUZZI, MERCATALI, NEROZZI, PIGNEDOLI, SANGALLI, S OLIANI, VITALI, ZAVOLI

Al comma 4, sostituire le parole: «residenti nelle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo» *con le seguenti:* «residenti o occupati nelle aziende ubicate nei comuni interessati dai fenomeni sismici del 20 e del 29 maggio 2012, di cui all'allegato 1 al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, e all'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modifiche e integrazioni».

11.27

MUSI

Al comma 4, sostituire le parole: «nelle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo» *con le parole:* «nei territori dei comuni indicati nel decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze dello giugno 2012, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2012, nonché nei comuni indicati nello comma dell'articolo 67-*septies* del decreto-legge n. 83 del 22.V1.2012, convertito con modificazioni dalla legge 7.8.2012, n.134».

11.28

GHEDINI, BARBOLINI, BASTICO, BERTUZZI, MERCATALI, NEROZZI, PIGNEDOLI, SANGALLI, S OLIANI, VITALI, ZAVOLI

Al comma 4, sostituire le parole: «a decorrere dal 22 maggio 2012» *con le seguenti:* «a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122».

11.29

BARBOLINI, BASTICO, BERTUZZI, GHEDINI, MERCATALI, NEROZZI, PIGNEDOLI, SANGALLI, S OLIANI, VITALI, ZAVOLI

Ai commi 5 e a 6, sostituire le parole: «16 dicembre 2012» *con le seguenti:* «21 dicembre 2012».

11.30

BUGNANO, PARDI

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: 16 dicembre 2012 *con le seguenti:* 30 giugno 2013.

Conseguentemente:

a) al comma 6, sostituire le parole: 16 dicembre 2012 con le parole: 30 giugno 2013.

b) al comma 13, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A copertura dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6, il Ministero dell'economia e

delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con proprio decreto dirigenziale, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede ad incrementare la misura del prelievo erariale unico in materia di giochi pubblici al fine di assicurare corrispondenti maggiori entrate.

11.31

POLI BORTONE

Al comma 5, sostituire le parole: «entro il 16 dicembre 2012» con le seguenti: «nel periodo compreso tra il 17 dicembre 2012 e il 17 febbraio 2013».

11.32

POLI BORTONE

Al comma 6, sostituire le parole: «entro il 16 dicembre 2012», con le seguenti: «nel periodo compreso tra il 17 dicembre 2012 e il 17 febbraio 2013».

11.33

GHEDINI, BALBONI, BARBOLINI, BASTICO, BERSELLI, BERTUZZI, BETTAMIO, D'ALIA, GERMO NTANI, GIOVANARDI, MERCATALI, NEROZZI, PALMIZIO, PIGNEDOLI, SANGALLI, SOLIANI, TORRI, VITALI, ZAVOLI

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«La quota di contributi previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore concorre, sommata alla quota derivante dall'eventuale recupero di ritenute IRPEF di cui al precedente comma 5, alla definizione dell'importo complessivamente trattenuto nei limiti di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n.180».

Conseguentemente, dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«6-bis. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 6, ultimo periodo, valutati in euro 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede fino a concorrenza dei relativi oneri mediante riduzione corrispondente degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, del Bilancio dello Stato. 6-ter. Nel caso si verifichino scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 6-bis, i Ministri competenti propongono annualmente, in sede di predisposizione del disegno di legge di stabilità, gli ulteriori interventi correttivi necessari ad assicurare, in aggiunta a quanto previsto dal comma 6-bis, la copertura degli eventuali nuovi o maggiori oneri».

11.34

SANGALLI, NEROZZI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. 1. Non sono dovuti sanzioni e interessi nel caso in cui il contribuente versi, entro il 16 dicembre 2012, un importo non inferiore al settanta per cento di quanto dovuto al comma 6 e la restante somma entro il termine di effettuazione degli adempimenti sospesi individuato nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze previsto all'articolo 1, comma 5, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° giugno 2012».

11.35

MASSIMO GARAVAGLIA

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Non sono dovuti sanzioni e interessi nel caso in cui il contribuente versi, entro il 16 dicembre 2012, un importo non inferiore al settanta per cento di quanto dovuto al comma 6 e la restante somma entro il termine di effettuazione degli adempimenti sospesi individuato nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze previsto all'articolo 1, comma 5, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° giugno 2012».

All'onere previsto in 200. milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente delle missioni di spesa dei Ministeri, con riferimento alle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

11.36

FLUTTERO

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Non sono dovuti sanzioni e interessi nel caso in cui il contribuente versi, entro il 16 dicembre 2012, un importo non inferiore al settanta per cento di quanto dovuto al comma 6 e la restante somma entro il termine di effettuazione degli adempimenti sospesi individuato nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze previsto all'articolo 1, comma 5, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1º giugno 2012».

11.37

D'ALIA

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: «possono concedere», con la seguente: «erogano».

11.38

BASTICO, BARBOLINI, BERTUZZI, GHEDINI, MERCATALI, NEROZZI, PIGNEDOLI, SANGALLI, SOLIANI, VITALI, ZAVOLI

Al comma 7, sostituire le parole: «possono concedere», con le seguenti: «concedono».

11.39

BASTICO, BARBOLINI, BERTUZZI, GHEDINI, MERCATALI, NEROZZI, PIGNEDOLI, SANGALLI, SOLIANI, VITALI, ZAVOLI

Al comma 7-bis, lettera a), prima delle parole: «dagli esercenti attività commerciali», inserire le seguenti: «dai titolari di reddito di lavoro autonomo»,.

Conseguentemente, al comma 9, lettera a), numero 2), aggiungere in fine le seguenti parole: «ovvero dell'attività di lavoro autonomo».

11.40

SANGALLI, NEROZZI

Al comma 7-bis, lettera a), dopo le parole: «dalla legge 7 agosto 2012, n. 135», inserire le seguenti: «ovvero anche se non direttamente danneggiate dal sisma, abbiano registrato, nei 4 mesi successivi allo stesso, una riduzione del fatturato o della produzione lorda vendibile superiori al 30% rispetto alla media annua di riferimento».

11.41

MASSIMO GARAVAGLIA

Al comma 7-bis, lettera a), dopo le parole: «dalla legge 7 agosto 2012, n. 135», inserire le seguenti: «ovvero anche se non direttamente danneggiate dal sisma, abbiano registrato, nei 4 mesi successivi allo stesso, una riduzione del fatturato o della produzione lorda vendibile superiori al 30 per cento rispetto alla media annua di riferimento».

All'onere previsto in 200. milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente delle missioni di spesa dei Ministeri, con riferimento alle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

11.42

FLUTTERO

Al comma 7-bis, lettera a), dopo le parole «dalla legge 7 agosto 2012, n. 135» inserire le seguenti: «ovvero anche se non direttamente danneggiate dal sisma, abbiano registrato, nei 4 mesi successivi allo stesso, una riduzione del fatturato o della produzione lorda vendibile superiori al 30% rispetto alla media annua di riferimento».

11.43

BARBOLINI, BALBONI, BASTICO, BERSELLI, BERTUZZI, BETTAMIO, D'ALIA, GERMONTANI, GHEDINI, GIOVANARDI, MERCATALI, NEROZZI, PALMIZIO, PIGNEDOLI, SANGALLI, SOLIANI, TORRÌ, VITALI, ZAVOLI

Al comma 7-bis, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) previa integrazione della convenzione di cui al comma 7, secondo periodo, dai titolari di reddito d'impresa, inclusi i titolari di reddito di impresa commerciale, dai titolari di reddito di lavoro autonomo, nonché dagli esercenti attività agricole, che hanno la sede legale ovvero la sede operativa nei territori di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 74 del 2012, e che, pur non avendo i requisiti per accedere ai contributi di cui all'articolo 3 del predetto

decreto-legge n. 74 del 2012, ovvero dell'articolo 3-bis del predetto decreto-legge n. 95 del 2012, hanno subito in conseguenza degli eventi sismici una riduzione, certificata da un soggetto iscritto nel registro dei revisori legali, del fatturato o della produzione lorda vendibile pari ad almeno il 30 per cento rispetto alla media degli ultimi tre anni e di misura tale da condizionare ancora una ripresa piena dell'attività di impresa, per il pagamento dei tributi, contributi e premi di cui al comma 6 del presente articolo, nonché per gli altri importi dovuti dal 1° dicembre al 30 giugno 2013».

Conseguentemente:

– *dopo il comma 9-bis inserire il seguente:*

«9-ter. Per accedere al finanziamento di cui al comma 7, i contribuenti di cui al comma 7-bis, lettera a-bis), dimostrano il possesso dei requisiti ivi previsti ai soggetti finanziatori di cui al medesimo comma 7»;

– *al comma 13, sostituire le parole:* «145 milioni di euro per l'anno 2013 e in 70 milioni di euro per l'anno 2014» *con le seguenti:* «185 milioni di euro per l'anno 2013 e in 90 milioni di euro per l'anno 2014».

11.44

GHEDINI, BARBOLINI, BASTICO, BERTUZZI, MERCATALI, NEROZZI, PIGNEDOLI, SANGALLI, SOLIANI, VITALI, ZAVOLI

Al comma 7-bis, lettera b), dopo le parole: «di lavoro dipendente» *inserire le seguenti:* «e dai titolari di assegno previdenziale».

Conseguentemente al comma 7-ter sostituire le parole: «0,2 milioni di euro per l'anno 2012 e a 6 milioni di euro per l'anno 2013» *con le seguenti:* «0,3 milioni di euro per l'anno 2012 e a 9 milioni di euro per l'anno 2013».

11.45

GHEDINI, BARBOLINI, BASTICO, BERTUZZI, MERCATALI, NEROZZI, PIGNEDOLI, SANGALLI, SOLIANI, VITALI, ZAVOLI

Al comma 7-bis, lettera b), dopo le parole: «di lavoro dipendente» *inserire le seguenti:* «per il tramite del sostituto d'imposta».

11.46

GHEDINI, BALBONI, BARBOLINI, BASTICO, BERSELLI, BERTUZZI, BETTAMIO, D'ALIA, GERMONTANI, GIOVANARDI, MERCATALI, NEROZZI, PALMIZIO, PIGNEDOLI, SANGALLI, SOLIANI, TORRI, VITALI, ZAVOLI

Al comma 7-bis, lettera b), dopo le parole: «dei tributi» *inserire le seguenti:* «e dei contributi».

Conseguentemente, sostituire il comma 7-ter con il seguente:

«7-ter. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 7-bis, lettera b), pari a 0,8 milioni di euro per l'anno 2012 e a 24 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede:

a) quanto a 0,2 milioni di euro per l'anno 2012 e a 6 milioni di euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;

b) quanto a 0,6 milioni di euro per l'anno 2012 e a 18 milioni di euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, del Bilancio dello Stato. Nel caso si verifichino scostamenti rispetto alle previsioni di cui al presente comma, i Ministri competenti propongono annualmente, in sede di predisposizione del disegno di legge di stabilità, gli ulteriori interventi correttivi necessari ad assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla presente lettera, la copertura degli eventuali nuovi o maggiori oneri».

11.47

PARDI, MASCITELLI

Al comma 13, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Le risorse di cui al suddetto articolo 7, comma 21, del decreto-legge n. 95 del 2012, sono integrate dalle risorse non ancora impegnate, di cui all'articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché delle risorse

di cui all'articolo 33, comma 1, secondo, terzo e quarto periodo, della legge 12 novembre 2011, n. 183».

11.48

BASTICO, BARBOLINI, BERTUZZI, GHEDINI, MERCATALI, NEROZZI, PIGNEDOLI, SANGALLI, S OLIANI, VITALI, ZAVOLI

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis.1. Al fine di tener conto degli effetti derivanti dal sisma sulle attività produttive:

a) gli studi di settore non si applicano alle dichiarazioni dei redditi relativi al periodo di imposta 2012 dei soggetti residenti nei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;

b) il direttore dell'Agenzia delle entrate, con proprio provvedimento, dispone, entro il mese di febbraio 2013, la revisione degli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146, da applicare al soggetti residenti nei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012».

11.49

D'ALIA

Aggiungere, infine, il seguente comma:

«13-quater. All'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con legge del 1º agosto 2012, n. 122, aggiungere, infine, il seguente comma:

"15-quinquies. Al fine di compensare le minori risorse derivanti dagli eventi sismici, con riferimento a tributi ed entrate di natura patrimoniale diverse dall'Imposta municipale propria, è attribuita alla gestione commissariale la somma di 25 milioni di euro per il 2012, da ripartire tra i comuni di cui al decreto legge 2012, n. 74, convertito con legge del 1º agosto 2012, n. 122, sulla base di criteri da determinarsi sulla base di accordo presso la Conferenza Stato – città e autonomie locali"».

Conseguentemente, alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica recati dal presente comma si provvede mediante corrispondente utilizzo della dotazione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

11.50

FIORONI, AGOSTINI, FERRANTE

Dopo il comma 13-ter, aggiungere il seguente:

«13-quater. Al fine di provvedere all'attuazione degli interventi necessari per la ricostruzione pesante, in seguito all'evento sismico del 15 dicembre 2009, al comune di Marsciano (PG), è riconosciuta la deroga al rispetto dei limiti per la riduzione delle spese di personale di cui all'articolo 14, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertita con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nei limiti di euro 100.000 annui fino alla chiusura della ricostruzione pesante. Il comune di Marsciano fa fronte agli oneri occorrenti per l'attuazione della presente disposizione, con risorse proprie e, in parte, con risorse messe a disposizione dalla legge regionale per la ricostruzione pesante, e comunque senza ulteriori oneri a carico dello Stato».

11.51

ZANETTA

Dopo il comma 13-ter, aggiungere il seguente:

«13-quater. I termini di cui al comma 4, dell'articolo 6 del decreto legge n. 74 del 6 giugno 2012, convertito con modificazioni dalla legge 1º agosto 2012 n. 122, così come richiamato dall'articolo 67-septies della legge 7 agosto 2012 n. 134, sono prorogati al 30 giugno 2013, nel caso in cui la parte interessata dichiari di volersene avvalere».

11.52

BONFRISCO

Dopo il comma 13-ter, inserire il seguente:

«13-*quater*. La sospensione dei termini di cui al comma 4 dell'articolo 6 del decreto legge n. 74 del 6 giugno 2012, convertito con modificazioni nella legge 1 agosto 2012 n. 122, così come richiamato dall'articolo 67-*septies* della legge 7 agosto 2012 n. 134, viene prorogata sino al 30 giugno 2013 a seguito della dichiarazione di volersene avvalere effettuata dalla parte interessata».

11.53

MALAN

Dopo il comma 13-ter, aggiungere il seguente:

«13-*quater*. La sospensione dei termini di cui al comma 4 dell'articolo 6 del decreto-legge n. 74 del 6 giugno 2012, convertito con modificazioni nella legge 1° agosto 2012 n. 122, così come richiamato dall'articolo 67-*septies* della legge 7 agosto 2012 n. 134, viene prorogata sino al 30 giugno 2013 a seguito della dichiarazione di volersene avvalere effettuata dalla parte interessata».

11.54

BALBONI

Dopo il comma 13-ter, aggiungere il seguente:

«13-*quater*. I termini previsti dall'articolo 8, commi 1, dai punti da 1) a 9), 4, 8, 9, 14, 15 e 15-*ter*, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, sono prorogati al 30 giugno 2013, sempre che la parte interessata dichiari di volersene avvalere. Il periodo di sospensione temporanea dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere, anche in relazione al servizio erogato a clienti forniti sul mercato libero, previsto dal comma 2, del medesimo articolo 8, nei settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas da parte della competente Autorità di regolazione potrà essere prorogato fino alla data del 30 giugno 2013, sempre che la parte interessata dichiari di volersene avvalere. Agli oneri di spesa previsti dal presente comma si provvede a valere sulle risorse del Fondo per la ricostruzione nelle aree colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, ed in caso di scostamenti, ai sensi del comma 13, con le risorse di cui all'articolo 7, comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.».

11.55

MALAN

Dopo il comma 13-ter, aggiungere il seguente:

«13-*quater*. I termini previsti ai commi 1, dai punti da 1) a 9), 4, 8, 9, 14, 15 e 15-*ter* dell'articolo 8 del decreto-legge n. 74 del 6 giugno 2012, convertito con modificazioni nella legge 1° agosto 2012, n. 122, così come richiamato dall'articolo 67-*septies* della legge 7 agosto 2012, n. 134, sono prorogati al 30 giugno 2013, sempre che la parte interessata dichiari di volersene avvalere.

Il periodo di sospensione temporanea previsto dal successivo comma 2 nei settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas da parte della competente autorità di regolazione potrà essere prorogato fino alla data del 30 giugno 2013, sempre che la parte interessata dichiari di volersene avvalere».

11.56

BONFRISCO

Dopo il comma 13-ter, inserire il seguente:

«13-*quater*. I termini previsti ai commi 1, dai punti da 1) a 9), 4, 8, 9, 14, 15 e 15-*ter* dell'articolo 8 del decreto legge n. 74 del 6 giugno 2012, convertito con modificazioni nella legge 1° agosto 2012 n. 122, così come richiamato dall'articolo 67-*septies* della legge 7 agosto 2012, n. 134, sono prorogati al 30 giugno 2013, sempre che la parte interessata dichiari di volersene avvalere.

Il periodo di sospensione temporanea previsto dal successivo comma 2 nei settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas da parte della competente autorità di regolazione potrà essere prorogato fino alla data del 30 giugno 2013, sempre che la parte interessata dichiari di volersene avvalere».

11.57

BALBONI

Dopo il comma 13-ter, aggiungere il seguente:

«13-quater. Con riferimento alle disposizioni relative alla sospensione dei termini amministrativi, dei contributi previdenziali ed assistenziali previsti dall'articolo 8, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1^o agosto 2012, n. 122, sempre che la parte interessata dichiari di volersene avvalere, è consentita, a decorrere dalla data di conversione in legge del presente decreto-legge, senza interessi e senza garanzie fidejussorie, la rateizzazione in 24 mesi:

a) dei contributi previdenziali INPS e INPDAP dovuti per il periodo sospeso;

b) dei contributi assicurativi INAIL relativi all'autoliquidazione per il periodo 2011-2012.

Con riferimento alle rateizzazioni di contributi previdenziali ed assistenziali già in essere alla data di inizio della sospensione dei termini di pagamento previsti dal decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, è concesso la proroga del termine concordato pari alla durata del periodo sospeso. Agli eventuali oneri di spesa previsti dal presente comma si provvede a valere sulle risorse del Fondo per la ricostruzione nelle aree colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, ed in caso di scostamenti, ai sensi del comma 13, con le risorse di cui all'art. 7, comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.».

11.58

ZANETTA

Dopo il comma 13-ter, aggiungere il seguente:

«13-quater. All'articolo 8, del decreto legge n. 74 del 6 giugno 2012, convertito con modificazioni nella legge 1 agosto 2012 n. 122, così come richiamato dall'articolo 67-septies della legge 7 agosto 2012 n. 134, i termini di cui al comma 1, punto da 1) a 9), e ai commi 4, 8, 9, 14, 15 e 15-ter sono prorogati al 30 giugno 2013, sempre che la parte interessata dichiari di volersene avvalere. Il periodo di sospensione temporanea previsto dal successivo comma 2 nei settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas da parte della competente autorità di regolazione potrà essere prorogato fino alla data del 30 giugno 2013, sempre che la parte interessata dichiari di volersene avvalere».

11.0.1

BIANCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Applicazione dell'imposta agli immobili di proprietà comunale)

1. All'articolo 13, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 11 è inserito il seguente comma:

"11-bis. Il secondo periodo del comma 11 dell'articolo 13 del comma II del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che il comma 17 del medesimo articolo non si applica all'intero gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili posseduti dai comuni e siti nel loro territorio"».

11.0.2

BIANCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Gestione e riscossione del Tares)

1. I commi 35 e 36 dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono sostituiti dai seguenti:

"35. Al fine di assicurare l'efficienza nella gestione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, nonché di rafforzare il ciclo di gestione dei rifiuti anche sotto il profilo del suo corretto finanziamento, il comune può affidare la gestione e la riscossione del tributo al soggetto affidatario del servizio di igiene urbana, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disponendo altresì che al medesimo soggetto resti devoluto il gettito della componente relativa alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati. Il riversamento

al comune delle somme incassate a titolo di componente relativa ai servizi indivisibili deve in ogni caso avvenire non oltre il quinto giorno lavorativo successivo all'incasso.

36. Nelle more del riordino del sistema della riscossione degli enti locali, nel caso di affidamento, anche disgiunto, dell'accertamento e della riscossione del tributo ad uno dei soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), numeri, 1), 2) e 4), il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi deve essere versato esclusivamente al comune, che è tenuto ad assicurare le forme più idonee per il tempestivo pagamento degli aggi o compensi spettanti al soggetto affidatario della gestione dell'entrata. Il Comune è altresì tenuto ad assicurare che il gettito della componente del tributo relativa ai rifiuti sia destinato tempestivamente al finanziamento del servizio di gestione dei rifiuti.

36-bis. Il comune, o il soggetto affidatario della gestione, previo gradimento del comune, designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso".

2. Alla fine del comma 32 dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto il seguente periodo: "In questo caso i comuni possono altresì affidare la gestione del tributo al soggetto di cui al comma 31 che provvede al riversamento delle somme incassate non oltre il quinto giorno lavorativo successivo all'incasso"».

Art. 11-bis

11-bis.0.1

BARBOLINI, BASTICO, BERTUZZI, GHEDINI, MERCATALI, NEROZZI, PIGNEDOLI, SANGALLI, S
OLIANI, VITALI, ZAVOLI

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 11-ter.

1. All'articolo 14, comma 1, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: "1° gennaio 2013" sono sostituite dalle parole: "1° gennaio 2014".

2. A decorrere dal 1° gennaio 2013, sulle superfici considerate ai fini dei vigenti prelievi connessi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, di cui al capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ed all'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applica una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni, i quali possono, con deliberazione del consiglio comunale, modificare in aumento la misura della maggiorazione fino a 0,40 euro, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove è ubicato.

3. Il comma 13-bis dell'articolo 14, comma 1, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2013, con riferimento alle disposizioni di cui al comma 2.

4. Per l'anno 2013 i regimi di prelievo connessi al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati adottati presso ciascun comune restano invariati rispetto al 2012, ferme restando le potestà regolamentari comunali nell'ambito del regime di prelievo rispettivamente adottato».

11-bis.0.2

ANTEZZA, INCOSTANTE, MONGIELLO, SBARBATI, VACCARI, FOSSON, AMATI, BASTICO, BION
DELLI, DI GIOVAN PAOLO, PERTOLDI, VINCENZO DE LUCA

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 11-ter.

1. L'articolo 3 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 è sostituito dal seguente:

"Art. 3. - (Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e Capo Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile) – 1. Al vertice del Corpo nazionale è posto un dirigente generale del Corpo nazionale che assume la qualifica di Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco risponde direttamente al Ministro ed è posto a Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e svolge le seguenti funzioni:

a) coordina le direzioni centrali, ivi compresa quella delle risorse umane, secondo quanto indicato nel decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, con le

strutture periferiche del Corpo nazionale ed è responsabile dei risultati raggiunti in attuazione degli indirizzi del Ministro dell'interno;

b) presiede il Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi;

c) è componente di diritto della Commissione consultiva centrale controllo armi;

d) è Presidente del consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale di assistenza per il personale del Corpo nazionale, nonché componente di diritto del consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno per la trattazione degli affari concernenti il personale del Corpo nazionale;

e) esprime parere sulle modalità di svolgimento dei servizi ispettivi sull'attività tecnica».

2. Il comma 3 dell'articolo 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398 è sostituito dal seguente:

"3. Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile è diretto dal Capo del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco. Ad esso è assegnato un vice capo dipartimento che espleta funzioni vicari e al quale compete la responsabilità della Direzione centrale per la difesa civile e le politiche di protezione civile. Il Capo del dipartimento può delegare al vice capo, di volta in volta o in via generale, sue specifiche attribuzioni".

3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».